SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

(136ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » **(2665)** (*D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2257, 2258, 2259, 2263, 2265, 2266, 2274, 2275, 2279, 2280
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 2265, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278, 2279, 2280
DONATI 2279
FERRONI 2277
GIANQUINTO 2260, 2262, 2263, 2265, 2273, 2274, 2277, 2278, 2279, 2280
GRANATA 2262, 2264, 2265
LEVI 2259, 2260, 2262, 2263, 2264, 2280
LIMONI, *relatore* 2257, 2258, 2259, 2265, 2275, 2276, 2278, 2279
MONETI 2263
STIRATI 2279, 2280
ZACCARI 2264

« Istituzione di una Università statale in Calabria » **(2758)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 2230, 2240, 2248, 2250, 2257
ARNAUDI 2233
BASILE . . . . . *Pag.* 2236
BELLISARIO 2254
BERNARDO 2238, 2239, 2240
DONATI . . 2237, 2238, 2239, 2246, 2247, 2248, 2257
FORTUNATI 2240
GIARDINA, *relatore* . . . 2230, 2238, 2244, 2248
GRANATA 2248
JANNUZZI 2230
MORABITO 2241, 2243
ROMANO 2257
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2250
SCARPINO 2242, 2245
SPIGAROLI 2241, 2249
STIRATI 2257

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Giardina, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini, Cassano e Montale sono sostituiti rispettivamente dai senatori Gianquinto, Bernardo e Levi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Fortunati e Ferroni.

È presente anche il senatore Jannuzzi, per comunicare il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del Regolamento.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Romita.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Università statale in Calabria » (2758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Università statale in Calabria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, *relatore.* Il disegno di legge che è al nostro esame ha per oggetto la istituzione di una Università statale in Calabria. Questo disegno di legge di iniziativa governativa è stato approvato dal Governo il 17 gennaio del corrente anno e dall'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati il 22 di questo mese, dopo ben quattro sedute (9, 12, 15 e 22 febbraio) ed è stato trasmesso al Senato il 23 febbraio.

La progettata Università è composta di varie facoltà (lettere e filosofia, scienze matematiche, scienze fisiche e naturali, ingegneria, scienze economiche e sociali), e comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa il cui ordinamento sarà stabilito dal futuro statuto dell'Università. Ogni facoltà, come tutte le altre della Repubblica, ha più corsi di laurea e precisamente (articoli 1 e 2) la facoltà di lettere ha tre corsi di laurea, quella di scienze politiche tre, quella di ingegneria quattro, quella di scienze economiche e sociali due. Abbiamo poi un articolo, il 5, che stabilisce i criteri da seguire per fissare la sede dell'Università, in quanto il disegno di legge non stabilisce oggi quale sarà la sede effettiva di essa.

Sia detto incidentalmente, a questo proposito, che in un primo progetto governativo presentato anni or sono si prevedeva che le varie facoltà avessero sede in diverse città, pur essendo l'Università una, ma questo principio è stato superato da riflessioni sull'argomento e l'articolo 5 giustifica e spiega a tutti noi il motivo per cui il Governo non si è voluto pronunciare sulla sede.

Fino a quando l'università non sarà normalmente costituita vi sarà un Comitato tecnico amministrativo che corrisponde all'attuale Consiglio di amministrazione delle Università. L'articolo 6 tratta appunto questo argomento e stabilisce che la direzione delle facoltà è provvisoriamente affidata ai Comitati ordinatori che dureranno in carica fino a quando esse non avranno un certo numero di docenti (almeno tre per ogni facoltà).

Le spese di funzionamento dell'Università sono previste al primo comma dell'articolo 12, mentre l'articolo 13 stabilisce (e su questo ritorneremo) che per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di dodici mila studenti e che i corsi avranno inizio (commi quarto e quinto) nel momento in cui vi saranno mille studenti iscritti e gli edifici saranno completati. Della costruzione degli edifici e dell'acquisizione delle aree necessarie si occupa l'articolo 14; del personale insegnante e non insegnante si occupano gli articoli 15 e 16. Su questo tema non mi soffermo perchè in tutti questi casi sono seguite le norme generali dell'ordinamento universitario.

Questo è in sintesi il contenuto del disegno di legge, ma vi sono alcuni punti di esso che meritano particolare attenzione perchè danno al disegno di legge stesso un carattere innovatore. Ad esempio, si stabilisce che l'Università ha carattere « residenziale », come è spiegato chiaramente dall'articolo 1.

Questo è un termine nuovo nel nostro ordinamento e l'articolo 11 ci dà notizie dettagliate su questo principio.

Il centro residenziale sarà la parte principale dell'Università, poi vi saranno particolari attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie. Con un decreto del Presidente della Repubblica saranno dettate le norme per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del centro residenziale. È la prima volta che nella nostra legislazione universitaria si parla di carattere residenziale nell'Università, ed a questo proposito osservo che forse non occorreva sancirlo in questa norma perchè tutte le Università dovrebbero poter costituire centri residenziali: per esempio, con sviluppo delle attuali strutture della « Casa degli studenti ».

L'articolo 15 stabilisce, per il personale, l'obbligo della residenza: una innovazione fondamentale, ma dubito che questo articolo possa veramente essere osservato perchè l'Università della Calabria, come tutte le giovani università, avrà un personale docente giovane che deve intensamente continuare gli studi scientifici.

L'articolo 8 tratta delle elezioni del rettore: interessa qui sottolineare il contenuto del suo secondo comma, che è dovuto ad un emendamento proposto dall'onorevole Codignola: esso stabilisce che nei primi otto anni di vita dell'Ateneo calabrese i professori eletti rettori non dovranno insegnare. Dubito veramente che vi sia un docente universitario che accetti la carica di rettore a queste condizioni, visto che è difficile che un professore che è nel pieno della sua attività scientifica rinunci all'insegnamento; ed anzi questo suggerisce l'idea di arrivare un giorno ad un sistema nuovo, in base al quale i rettori non siano professori di Università. Già questo problema si è posto per grandi Università, dove i rettori devono essere i moderatori di decine di migliaia di studenti, docenti e personale vario, il che viene a costituire veramente un'attività assorbente.

Un'altra innovazione degna di nota è stabilita dall'articolo 2, sui corsi di laurea. Ho già detto che ogni facoltà ha più corsi di laurea: ma voglio qui sottolineare che sono previsti corsi nuovi, che non hanno corrispondenza con altri dell'attuale nostro ordinamento: è una innovazione degna di particolare nota. All'elenco delle lauree e dei diplomi oggi in vigore sono aggiunte le lauree in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

Fermandoci ai corsi di laurea della nuova facoltà di ingegneria, torna opportuno sottolineare (sono parole della relazione del Ministero) che « i medesimi sono intesi a dare vita a moderne forme di attività di prevalente interesse sociale e tecnologico, creando il primo i così detti " ingegneri di territorio " ed il secondo gli " ingegneri di azienda industriale ".

« I primi trovano riscontro, da un lato, nella esigenza che anche recenti, dolorosissimi eventi hanno posto in risalto, di apprestare i mezzi per difendere il suolo nazionale dai danni di cataclismi naturali, e, dall'altro, nella necessità, più che utilità, di attuare nelle migliori condizioni possibili gli insediamenti territoriali con opportuna valorizzazione delle riserve naturali; i secondi trovano ragion d'essere nella esigenza di far luogo ad una classe dirigente, capace di creare nuove imprese industriali o di inserirsi adeguatamente in quelle in via di sviluppo ».

A questo proposito devo ricordare che in uno dei tanti disegni di legge sull'Università in Calabria si era parlato di una facoltà di agraria, che però poi è stata esclusa dato che nell'Italia meridionale incide già l'attività di ben cinque facoltà di agraria. Così dice la relazione dell'onorevole Ministro al disegno di legge. Inoltre è prevista una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa, che certamente completerà la formazione del personale dirigente. La relazione ministeriale avverte che « un'ulteriore novità è data anche dalla istituzione, in luogo della tradizionale facoltà di economia e commercio, della facoltà di scienze economiche e sociali con due indirizzi: quello economico e quello sociale, colmandosi in tal modo una lacuna nel vigente ordinamento didattico, mercè la immissione di due branche di studio di rilevante attuale interesse ».

Io credo che abbia fatto veramente bene il Governo — in attesa che venga studiata, proposta ed approvata dal Parlamento una riforma della facoltà di scienze politiche — data l'urgenza del momento, a dare una caratterizzazione speciale allo studio delle scienze economiche.

Questo è un primo gruppo di innovazioni; poi ve ne sono altre, come quella prevista dall'articolo 2, che anticipa un punto centrale del nuovo ordinamento universitario tuttora in discussione alla Camera dei deputati: il dipartimento. L'articolo 6, secondo comma, lettera *c*), chiarisce l'idea di questa nuova istituzione: compito del Comitato tecnico amministrativo è, tra l'altro, quello di formulare, entro precisi termini, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso edilizio con pubblico concorso, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecniche, scientifiche e residenziali della nuova università; in particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento dell'istituto scientifico policattedra, comune a più facoltà e coordinato in dipartimenti, e i laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

Noi ci auguriamo che prima ancora che l'università calabrese entri in funzione, il Parlamento approvi la riforma universitaria; ma se per avventura ciò non avvenisse possiamo essere ben lieti che intanto si esperimenti questo istituto, tanto discusso, ma tanto necessario, nella università calabrese.

Infine, va segnalato il disposto dell'articolo 13 e dell'articolo 2, i quali, sia pure circoscritti alla sola Università calabra, possono venire riferiti a due riforme di particolare importanza per la legislazione universitaria del nostro Paese.

L'articolo 13 prevede che la capienza della Università calabrese sarà tale da accogliere 12 mila studenti; che gli stanziamenti previsti dall'articolo 14 sono destinati alla acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonchè per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature ai fini didattici e residenziali necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'Università per tremila studenti. Questo è quanto viene previsto per i primi tempi di vita della Università; un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature didattiche e residenziali per una capacità di 12 mila studenti.

A questo punto entra in causa il problema del cosidddetto « numero chiuso ». Come è stato anche rilevato nella discussione svoltasi alla Commissione della Camera, è chiaro che questo « numero chiuso » si riferisce esclusivamente alla Università calabra.

Non intendo qui aprire una discussione su questo problema sempre molto dibattuto in congressi nazionali ed internazionali; ma non possiamo non approvare il principio che sta alla base dell'articolo 13, cioè quello che ogni Università deve avere un numero di studenti proporzionato alle sue effettive possibilità di funzionamento. In questo senso approvo il « numero chiuso »; non l'approvo però nel caso che questo possa essere un catenaccio posto alle nostre università e che possa portare a discriminazioni per quanto riguarda l'accettazione di domande di iscrizione. Questo principio non deve essere concepito come sbarramento all'ingresso nelle università italiane degli studenti; al contrario, anzi, questo deve farci intuire che intenzione del Governo è quella di addivenire ad un complesso universitario in cui vi sia proporzione tra il numero degli studenti e la disponibilità di attrezzature. In questo modo si gettano le basi perchè questo principio finora mai osservato in Italia, una volta applicato in Calabria, possa diffondersi in tutte le nostre università.

Esaminando l'articolo 2, che ho già ricordato, possiamo notare come esso introduca un principio nuovo, sia nell'ordinamento universitario che in quello scolastico in genere: quello della laurea abilitante.

Come tutti ricorderete, fino a pochi anni or sono, l'abilitazione si otteneva mediante concorsi su scala nazionale; poi, giustamente, si è passati a concorsi decentrati. Con l'articolo in questione si realizzerebbe un ulteriore decentramento delle abilitazioni all'insegnamento.

L'articolo 2, infatti, prescrive che, fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme di preparazione e reclu-

tamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le materie indicate nella tabella *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, coloro che aspirano ad ottenere questo diploma di laurea abilitante dovranno seguire un piano di studi che comprenda, nel quarto anno, insegnamenti di scienze dell'educazione e la frequenza di un quinto anno di corso destinato ad un tirocinio guidato nella scuola media ed a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici. Un Comitato interfacoltà, presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facoltà interessate e da docenti prescelti nelle facoltà stesse, procederà alla istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti nel numero che sarà, anno per anno, stabilito dal Ministro della pubblica istruzione; i docenti prescelti in tal modo avranno cura di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel quinto anno di corso. Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà predetto ed il provveditore agli studi competente. Ai fini di questo articolo, la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside ed un insegnante di ruolo della scuola secondaria statale, nominati dal Ministro della pubblica istruzione; sempre ai fini del presente articolo, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Personalmente, sono favorevole a questo tentativo di introdurre nel nostro ordinamento scolastico la laurea abilitante e forse di questo parere sono stati tutti i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento che, in sede di discussione di questo articolo, hanno introdotto un nuovo articolo alla fine del disegno di legge, l'articolo 18, come norma transitoria, che prescrive che tutte le università italiane, entro un quinquennio possono chiedere l'estensione dell'articolo 2 ai propri ordinamenti. Il Ministro della pubblica istruzione perciò, entro cinque anni, potrà estendere, a tutte le facoltà che ne facciano richiesta, l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2.

La laurea abilitante è prevista per ora soltanto per la università di Calabria, ma, qualora altre università ne facciano domanda, possono ottenere l'estensione dell'applicazione ai propri ordinamenti.

Onorevoli colleghi, è doveroso ricordare che questo disegno di legge conclude una lunghissima attività parlamentare sull'argomento e pertanto vi invito ad approvarlo, seguendo l'esempio dell'altro ramo del Parlamento.

J A N N U Z Z I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, sono venuto qui per comunicarvi che la Giunta consultiva per il Mezzogiorno del Senato, che si è riunita ieri sera, ha espresso parere pienamente favorevole alla istituzione di una università in Calabria.

La Giunta non è stata però molto convinta del fatto che i quindici miliardi necessari per l'attuazione del disegno di legge saranno tolti dal fondo stanziato per il provvedimento generale sulla Calabria; ad ogni modo, non essendovi al momento attuale altra copertura disponibile, essa non può manifestare alcuna obiezione e raccomanda soltanto al Governo che, in seguito, questi quindici miliardi siano restituiti alla Calabria per la realizzazione degli scopi che esso si prefigge.

A R N A U D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, alla acuta esposizione fatta dal senatore Giardina rimane ben poco da aggiungere, per cui sarò estremamente breve.

Come è noto, questo disegno di legge è frutto di un lungo travaglio che ha interessato sia la popolazione della Calabria, sia il Parlamento, sia i corpi universitari.

Il nostro Gruppo alla Camera dei deputati ha presentato un suo disegno di legge su questo argomento, che differisce soltanto in parte dal disegno di legge di iniziativa governativa. Il disegno di legge del nostro Gruppo comprendeva infatti altre attività universitarie ed altri tipi di laurea che, per ragioni di economia, non sono state prese in considerazione dal provvedimento in esame. Ciò non ci preoccupa tuttavia, perchè i corsi possono sempre essere aumentati; quello che invece va rilevato, è il carattere particolare di questo progetto di università.

Questo provvedimento supera per prima cosa la diversità di opinioni che ha tenuto separati molti cittadini calabresi, i quali intendevano spezzettare l'Università in vari settori, per accontentare le singole province, andando così contro il principio base della cultura universitaria, in quanto si sarebbe impedito il collegamento tra le varie facoltà, che è il presupposto del dialogo tra i diversi settori della cultura.

Ciò appare tanto più grave quando si pensi che con questo disegno di legge si dà vita a nuovi tipi di lauree, quali quello di ingegneria per l'ordinamento aziendale o quello in ingegneria della difesa del suolo e dell'ordinamento territoriale, che non possono essere concepiti separatamente dalla laurea in scienze politiche e sociali. È evidente quindi che per avere ingegneri che siano capaci di organizzare una azienda, bisogna dare ad essi una certa preparazione anche nel settore economico-sociale. È quindi altrettanto evidente che soltanto una università unitaria, dove il dialogo nasce spontaneo, dove i seminari si possono istituire con facilità, può dare a questi ingegneri un tipo di cultura ampio e profondo.

Mi pare perciò che il disegno di legge vada lodato anche sotto questo punto di vista e che possa essere approvato con soddisfazione di tutti.

Vorrei indugiarmi, però, su alcuni punti sui quali il relatore non si è soffermato, in quanto mi sembrano di particolare importanza. All'articolo 6, ad esempio, si prevede la possibilità di creare istituti policattedra; questa innovazione è molto importante in quanto anticipa i futuri dipartimenti sui quali una discussione, di grandissimo interesse, si è svolta alla Camera.

Il dipartimento viene immaginato da tutti come raggruppamento di studi di varie facoltà, per affrontare con criteri interdisciplinari temi ed argomenti che spazino dal campo scientifico a quello sociale ed economico. Ciò sarà semplice da attuare per alcune facoltà, come quella di ingegneria, ma sarà invece molto difficile da realizzare per altre facoltà, come ad esempio quella di medicina.

Ugualmente difficile riuscirà, poi, realizzare l'istituzione del professore aggregato in molte facoltà, mentre molto facile sarà realizzarla nelle facoltà di scienze sperimentali, scienze naturali e tecnologiche. Credo che queste istituzioni, soprattutto quella del dipartimento, presentino difficoltà di attuazione nelle vecchie università, dove gli istituti sono separati talvolta da chilometri di strada. Già attualmente gli studenti perdono ore ed ore per passare da un istituto all'altro, anche per il gran traffico delle nostre città. Figuriamoci quanto tempo perderebbero con il dipartimento, ferme restando le odierne organizzazioni edilizie.

In Calabria, invece, tutto sarà molto più semplice, in quanto l'università creata sarà residenziale, collocata in un territorio scelto opportunamente in modo che tutti gli istituti, policattedra e non, siano vicini. L'esperienza del dipartimento, secondo me, è quindi estremamente importante, proprio in una situazione di questo genere, in quanto darà l'avvio alla risoluzione di molti problemi che oggi ci angustiano.

Non ritornerò su alcuni aspetti rilevati molto bene dal relatore, ma non posso tuttavia sorvolare sull'articolo 13 che pone il problema della scelta degli studenti, per lo più sulla base del numero chiuso. Non credo che per la facoltà di scienze naturali vi possa essere subito un numero di domande così grande da rendere difficile la scelta, ma per altre facoltà questo problema potrà presentarsi abbastanza presto.

Secondo quanto stabiliscono i princìpi, la scelta dovrà avere motivi di carattere sociale; la residenza della famiglia in Calabria, le condizioni economiche della fami-

glia e la capacità dimostrata negli studi: questi sono tre elementi di scelta che mi sembrano saggi e che possono dare un apporto decisivo per il successo dell'iniziativa.

Per quanto riguarda il contenuto dell'ultima tabella, non è che l'entità dei ruoli del personale insegnante ci entusiasmi: siamo lontani ancora dai rapporti ottimali che sono previsti nelle università europee più avanzate. Tuttavia vedo con soddisfazione che gli assistenti ed i tecnici laureati coadiutori cominciano ad essere presenti in misura superiore a quella delle università italiane attualmente in funzione.

Un punto mi pare positivo (anche se desterà qualche protesta): mi riferisco all'articolo 16, dove si dice che sul contingente di duecento posti di professori aggregati, 50 posti, vale a dire un quarto dei professori aggregati disponibili, vengono assegnati per le esigenze dell'Università calabra. Certamente è una sproporzione rispetto alle altre università italiane, ma io la accetto ugualmente volentieri. Sono lieto di questa particolare « ingiustizia » nei confronti delle altre università, perchè essa pone l'Università calabra in condizione di partire bene, perchè se partisse con un insufficiente numero di professori, se ne degraderebbe il livello, che riteniamo debba essere invece elevato per garantirne funzionalità e prestigio.

Passo ora ad un altro delicato problema, sul quale mi guardo bene dal proporre emendamenti, perchè mi auguro con tutto il cuore che il disegno di legge sia approvato così come è; ma vorrei, se Commissione e Governo lo consentono, proporre un ordine del giorno o raccomandazione particolare, che prende lo spunto da un principio contenuto nel disegno di legge socialista per l'Università calabra.

Quando si creano delle facoltà nuove si prevedono di solito soltanto uno o due professori di ruolo e si ricorre poi ad incarichi, con una scelta che troppe volte veramente ci lascia perplessi. In un ambiente come la Calabria, lontano dai grandi centri universitari, il problema degli incarichi diventa veramente molto delicato. Nel nostro disegno di legge, era previsto originariamente che tutti gli insegnamenti fossero affidati soltanto a professori di ruolo, a quelli aggregati, agli assistenti e liberi docenti, escludendo in modo assoluto gli incarichi esterni, anche per evitare quelle pressioni di ordine politico che avvengono spessissimo in questi casi e che rappresentano un grosso inconveniente. Però, poichè in questo disegno di legge non è stato trasferito questo principio, vorrei proporre un ordine del giorno che dicesse all'incirca: « La 6ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge che istituisce l'Università calabra, fa voto che l'insegnamento per incarico sia assegnato esclusivamente al personale interno, ai professori, ufficiali od aggregati, ad assistenti ed aiuti provvisti di libera docenza ».

In questo modo si eviterebbero gli inconvenienti che abbiamo dovuto constatare in molte altre università.

Credo che l'approvazione di questo disegno di legge sia di grandissima importanza per la Calabria, anzitutto perchè la regione sente vivamente la nobiltà della sua tradizione e reclama giustamente di avere un centro di alti studi. È importante anche perchè reca innovazioni, che però ha già illustrato il collega Giardina e che non ripeterò. Rileverò tuttavia che introduce un nuovo principio e un nuovo ordinamento con la laurea abilitante, che può riuscire di particolare utilità per l'insegnamento secondario.

Mi permetto ricordare inoltre l'istituto policattedra ed il dipartimento: altri pregi, che a mio giudizio faranno della Università calabra la migliore, la più interessante delle università italiane.

Un'altra ragione può indurci ad approvare con compiacimento questo disegno di legge: le note circostanze parlamentari hanno impedito che la riforma universitaria venisse varata, ma esso consente al Governo, alla maggioranza ed a tutti noi che ci occupiamo di questi argomenti di offrire a tutti i cittadini italiani (ed in particolare a coloro che si interessano dei problemi di cultura ed agli studenti) il modello di università che noi vagheggiamo.

Egregi colleghi, viviamo un momento estremamente importante, messo in luce dalle stesse agitazioni degli studenti. È questo un problema nel quale non mi inoltro, perchè ci porterebbe lontano, ma

che non può essere giudicato superficialmente. Derivano le agitazioni da una somma di componenti, positive e negative: tutte però dimostrano che esiste una università italiana invecchiata, che non tiene conto della realtà ed i cui professori sono per la maggior parte distaccati dalla vita del Paese. Gli studenti brancolano nel buio e manifestano il loro malcontento con le esuberanze della gioventù. Ebbene, egregi colleghi, immaginatevi nella piana di Santa Eufemia od in altra zona, una università di questo tipo, con professori giovani ed entusiasti che vi si stabiliranno con le loro famiglie; immaginate questo centro di gente che studia e che è legata all'ambiente in cui vive; immaginate le possibilità innumerevoli di contatti tra assistenti, professori e studenti. Immaginate una università con un centro sportivo in cui i professori faranno dello sport insieme con i loro studenti. Sarà tutto un nuovo clima, un ambiente nuovo che favorirà quei fenomeni umani che costituiscono i fondamenti dell'università.

Ricordo un libretto del Sensini di alcuni anni fa, in cui erano descritti tre tipi di università: la grande, quella di Roma, la media, quella di Pisa e la piccola, quella di Urbino, di cui si faceva la valutazione attraverso i singoli rettori. Dei tre rettori che avranno letto quel libretto, uno sarà rimasto seccato, un secondo perplesso, ma il terzo — quello di Urbino, il quale riceve gli studenti al caffè, siede e beve con loro — può ritenersi soddisfatto: incarna infatti il tipo del rettore perfetto, perchè realizza il contatto umano con i propri studenti.

Concludendo, devo dire che sono veramente lieto che questo disegno di legge sia giunto alla nostra Commissione e mi auguro che questa l'approvi. Sono convinto infatti che con questo provvedimento si faccia un decisivo passo avanti per porre le università italiane su di un binario felice e che la Calabria, che ha atteso tanto tempo la sua Università, possa essere orgogliosa di averne una che sarà di guida per tutte le università italiane.

BASILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo anzitutto esprimere la mia soddisfazione e la mia commozione per la fortuna e l'onore che mi sono toccati, di partecipare all'atto conclusivo per la risoluzione di un problema che per tanti decenni ha travagliato la terra calabrese.

Provo soddisfazione nel vedere finalmente condotto a termine questo faticoso *iter* legislativo, che, attraverso le varie vicende ricordate dal relatore, porterà all'istituzione di un centro universitario nella nostra regione.

Senza entrare nei particolari (anche perchè il relatore ci ha illustrato ampiamente tutte le innovazioni che caratterizzano il provvedimento), vorrei soltanto manifestare un certo nostro rammarico: data la importanza delle innovazioni apportate da questo disegno di legge, sarebbe stato molto utile una discussione più ampia di quella che, per ragioni di tempo, siamo costretti a fare.

La prima novità di questo disegno di legge è l'avere istituito una università a carattere residenziale, che assicurerà effettivamente quel rapporto diretto tra studenti e centro di studi, che tanto necessario è, specie per certe facoltà e che, come tutti sappiamo, è in genere una cosa più teorica che reale. Voglio sperare che questo rapporto assicuri, oltre che l'acquisizione delle nozioni didattiche, anche una certa educazione di vita allo studente stesso.

Altra innovazione importantissima è la creazione di nuovi tipi di facoltà, come quella di ingegneria della difesa del suolo e dell'ordinamento territoriale, veramente congeniale ai problemi che derivano alla regione calabrese dalla natura del suo suolo.

Quello che mi lascia un po' perplesso, a proposito della laurea abilitante di cui all'articolo 2, è il fatto che mentre è prevista l'abilitazione per l'insegnamento di materie, quali le lingue straniere, per quanto non esista la laurea in codesta disciplina, nulla invece viene previsto per l'insegnamento della matematica, per esempio, da parte di un laureato in ingegneria.

Questo si sarebbe potuto rendere più chiaro, se vi fosse stato il tempo necessario per farlo; e per questo motivo, noi non insistiamo ulteriormente su questo punto ed anzi siamo ben lieti che si giunga all'approvazione di questo disegno di legge.

Altra innovazione è quella del *numerus clausus*, che credo rappresenti — come ha rilevato anche il relatore — più che la imposizione di un numero preciso per l'accettazione di domande di iscrizione, la manifestazione di un impegno che il Governo ha preso di provvedere, qualora si raggiunga o si superi questo *numerus*, alla istituzione di altre facoltà.

Del resto considero i criteri di selezione per l'ammissione a questa università previsti dall'articolo 4 di carattere più teorico che pratico, in quanto essi dovrebbero valere, in via subordinata, al massimo per qualche anno in modo che non si arrivi al punto di saturazione. Secondo me ci sarebbero altri sistemi, diversi dal *numerus clausus*, per far sì che una Università non diventi mostruosamente affollata, al punto di arrivare a non accettare iscrizioni di nuovi studenti.

Ad ogni modo non mi soffermo oltre sulle mie osservazioni, ma voglio solo invitare tutti i miei colleghi a votare a favore di questo importantissimo disegno di legge ed insieme voglio rivolgere l'augurio alla Calabria che questa università possa effettivamente essere quel mezzo di progresso che noi tutti auspichiamo.

D O N A T I . Onorevoli colleghi, bisogna obiettivamente riconoscere innanzitutto che l'impostazione di questo provvedimento è migliore di quella del disegno di legge, anch'esso istitutivo di un'università statale in Calabria (Senato n. 1676) approvato il 14 novembre 1961 dal Senato e poi rimasto fermo alla Camera.

Indubbiamente ciò è frutto anche delle nuove esperienze e delle diverse esigenze nel frattempo emerse nel mondo universitario. D'altra parte qualcuna delle molte novità è accettabile proprio in riferimento alla situazione regionale e non sarebbe ripetibile altrove.

A questo riguardo sento il dovere, comunque, di raccomandare l'adozione di criteri di gradualità nell'istituzione dei nuovi corsi e delle stesse attrezzature, oggetto, da parte del testo legislativo, di una normativa limitata all'essenziale. A ciò si provvederà con atti amministrativi: nel provvedimento in esame, per esempio, nulla si dice sulla organizzazione degli studi nel primo periodo e sulla gradualità dell'istituzione dei corsi: comunque io la raccomanderei vivamente, perchè altrimenti pur essendo nata con una certa impostazione, questa università finirebbe con l'acquisire personale docente ed anche studenti di molto varia provenienza e difficilmente amalgamabili, con risultati che non sarebbero quelli che possono attendersi da un tipo di università che vorrei considerare modello. La stessa esigenza di costituire via via le attrezzature universitarie ci sembra che concordi con queste esigenze organizzative, e dovrebbe concorrere a fare di questa università, in qualche modo, un modello, almeno in rapporto alle università che devono o che dovranno sorgere in futuro.

Il disegno di legge ha dei meriti che non possiamo non riconoscere e che ha sottolineato molto bene il collega Arnaudi; esso riprende linee già adottate nel disegno di legge n. 2314 della Camera e che affondano le loro radici nella relazione della Commissione di indagine che avremmo volentieri visto rapidamente applicata a tutte le università italiane. Certo però, mentre presenta spunti interessantissimi (questo tipo di università consentirà di sperimentare finalmente in casa nostra molte novità, come i dipartimenti), questo disegno di legge crea qualche perplessità. Così, ad esempio, l'istituzione di nuovi tipi di lauree introdotta con una sola parola, senza una approfondita discussione.

Non posso non esprimere poi qualche perplessità sul corso di laurea per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, che, proprio in Calabria, significa in definitiva dar vita ad una nuova fabbrica di impiegati statali, perchè non so concepire una attività privata che miri a questo fine, e possa utilizzare questi laureati. Questa nuova laurea non dovrebbe trovare, a mio avviso, la sua sede in terra calabra, dove c'è già una tendenza forse eccessiva al pubblico impiego. Ricordo che sette anni fa saltò fuori la mania della geologia e dopo un po' di anni ci siamo trovati con tanti geologi a spasso, di cui non sapevamo cosa fare.

Altre perplessità desta, per esempio, la laurea in tecnologia industriale: sarà pure una cosa buonissima, ma non si sa cosa sia. Sarei quindi grato al Sottosegretario se volesse chiarire il significato di questi termini, perchè votare cose che non si capiscono non è certamente piacevole.

D'altra parte, queste sono cose che accadono quando si esamina così affrettatamente un disegno di legge. Il collega Arnaudi si è rallegrato del perfezionamento nelle specializzazioni tecniche e aziendali: egli lo ha attribuito all'ingegneria, ma io lo attribuirei piuttosto all'economia. Questa sembra a me infatti una scuola di specializzazione del corso di economia politica della facoltà di scienze economiche e sociali. Sarebbe bene chiarire questo punto.

Questi aspetti indubbiamente lasciano un po' preoccupati, mentre, d'altro canto, uno che a prima vista sembrava abnorme, in seguito ad un maggiore approfondimento, è apparso quanto mai felice. All'articolo 18, infatti, avevo letto una disposizione che mi aveva lasciato un po' perplesso per la sua attuazione, in quanto mi sembrava difficile che, entro cinque anni, si potesse estendere a tutte le università italiane il valore abilitante dei diplomi di laurea; ma la norma è elastica, ed io mi auguro che non si attendano cinque anni per estendere questa disposizione a quelle università dove la cosa può essere fatta subito.

G I A R D I N A , *relatore*. Non dipende dal Ministero della pubblica istruzione, ma dalle Università, in quanto queste devono rivolgere domanda al Ministero per avere l'estensione di questa disposizione.

D O N A T I . Certamente, ma qualora le Università ne facciano domanda, può estenderla immediatamente ed io di ciò sarei felicissimo; questa innovazione infatti sarà molto proficua per l'ordinamento scolastico attuale, in quanto il sistema delle abilitazioni attualmente vigente meriterebbe di essere veduto. Come ultima osservazione, faccio presente che, per il buon funzionamento iniziale dei nuovi corsi di studi, sarebbe stata opportuna una disposizione tendente a prestabilire un limite minimo (due-tre-quattro anni) che i docenti i quali accettano quella sede dovrebbero far trascorrere prima di chiedere dei trasferimenti.

Ma poichè non si intende proporre alcun emendamento, mi limito a questa indicazione.

Concludo con un augurio: che il Ministro della pubblica istruzione si avvalga, anche prima del compimento del quinquennio, della facoltà a lui attribuita dall'articolo 18, in ordine all'estensione ad altre università del valore abilitante dei diplomi di laurea.

B E R N A R D O . Desidero iniziare il mio dire con un rilievo sul valore profondamente sociale della nuova università della Calabria; e con l'espressione della mia soddisfazione per il fatto che l'*iter* legislativo pur così tormentato, di questi ultimi anni, abbia avuto come felice conclusione l'istituzione di un tipo di università veramente moderna.

Riguardando con una certa serenità la storia della martoriata Calabria, troviamo che in quella regione, anche negli ultimi decenni, la cultura è privilegio di pochi, si astrae dalle esigenze innovative della sua vita, si apparta dai suoi mutamenti sociali, per ridursi a pure esercitazioni letterarie, che, sotto la stupenda vernice, non suscitano alcun sentimento nei cuori.

Sono contento che si realizzi un nuovo tipo di università, che è come una spinta sociale verso tanta gente, che pur avendo molto talento, è sempre stata ai margini della vita culturale; sono contento perchè questo tipo di università residenziale consentirà alle intelligenze della Calabria di contribuire alla rinascita non solo della regione, ma anche di tutta l'Italia.

Molto opportunamente l'università si articola nelle facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali; infatti, a parte la congenialità del giovane calabrese verso queste materie, la Calabria ha bisogno di suoi educatori, che facciano sentire alle generazioni che vengono i problemi della realtà moderna, che facciano sentire l'attaccamento, l'amore, il fervore, la passione per la propria terra. In perfetta aderenza

con queste esigenze è la istituzione anche delle facoltà di ingegneria e di scienze economiche e sociali. Io, mi perdoni il collega Donati, non vedo le difficoltà trovate da lui nell'interpretazione del termine « tecnologie industriali », perchè il disegno di legge parla di ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione del territorio, e non di tecnologie industriali.

Egli stesso aveva detto che si sarebbe augurato che il disegno di legge portasse l'essenziale e che tutto il resto fosse regolato in maniera organica da regolamenti per la difesa del suolo.

Credo che l'espressione di Giustino Fortunato: « La Calabria, sfasciume pendulo sul mare » basterebbe da sola per spiegare che è quanto mai necessario approvare, con procedura urgente, l'istituzione di questa specializzazione della facoltà di ingegneria civile, che si preoccupa dell'assetto idrogeologico del territorio, il quale, notate bene, onorevoli colleghi, non è un problema che riguarda soltanto la Calabria, bensì è un problema che riguarda tutta l'Italia. Bisogna che la attenzione di coloro che sono al governo della cosa pubblica si rivolga a questo problema; quindi quando noi pensiamo a tutto ciò, quando pensiamo agli uffici del genio civile che sono sempre sguarniti di questo personale specializzato, allora dobbiamo salutare con entusiasmo questa specializzazione, perchè i nostri futuri specialisti non soltanto contribuiranno al rinnovamento delle Calabria, ma daranno il loro contributo al rinnovamento di tutta l'Italia.

Così anche per quanto attiene alle specializzazioni tecnologiche industriali; io credo che i progressi tecnologici di questi ultimi tempi abbiano fatto sentire un certo complesso di inferiorità agli ingegneri non solo civili ma anche meccanici. E allora la specializzazione in tecnologia industriale non si spiega da sè, perchè essa si innesta, si inquadra nel grande progresso scientifico tecnologico di questi ultimi tempi. Bando quindi alle perplessità, onorevole Presidente, onorevoli colleghi; se mi fosse consentito in questo momento un atto di sincerità, io dovrei rammaricarmi con tutta franchezza (e non se ne dolgano i colleghi) di una riserva che ho colto nel bisbigliare di qualcuno ed anche nelle parole del collega Donati: fino a quando la laurea abilitante era riservata solo alla Calabria, fuochi e fulmini erano riservati per questa novità. Ma da quando si è letto nell'articolo 18 che questa stessa novità, se richiesta entro un quinquennio, potrà essere estesa anche alle altre università, allora è venuto fuori tutto il compiacimento. Io, onorevoli colleghi, io, onorevole Presidente, porto con me in queste aule il peso e l'amarezza della miseria, della terribile miseria che affligge i calabresi e potrei dire che la Calabria molto, moltissimo avanza dal Governo centrale e dall'Italia, per quello che ha sempre dato in tutti i secoli nulla ricevendo in cambio.

Ma bandendo le recriminazioni, onorevoli colleghi, io saluto con entusiasmo l'istituzione della laurea abilitante. Con questo abbiamo però lasciato nelle riforme scolastiche una *ratio studiorum* che risale ai gesuiti; *ratio studiorum* che ha portato a misurare la quantità nozionistica del sapere, la quantità appresa di grammatica latina e greca, ma non ha dischiuso alla mente degli insegnanti una concezione aderente alla vita che si evolve. La laurea abilitante pone riparo a queste deficienze. Se, infatti, onorevoli colleghi, considerate bene le linee programmatiche che si dovranno attuare nel quinto corso, finalmente vedrete introdotti in questi programmi elementi di psicologia e elementi di pedagogia, che hanno creato le scuole svizzere, inglesi, americane e russe che sono all'avanguardia del processo pedagogico internazionale mentre noi siamo rimasti all'ostentazione della cultura umanistica.

D O N A T I . Non è il caso di esagerare.

B E R N A R D O . Non esagero. Modestamente, onorevole Presidente, mi diletto di studi pedagogici e posso assicurare, per l'esperienza di docente che ho, che si trovano insegnanti capaci di tradurre all'impronta Cicerone, o magari Plutarco, ma che ignorano assolutamente quelli che sono i princìpi fondamentali di una pedagogia moderna: mancanza questa tanto più grave quando si riscontra nella scuola media uni-

ca. Invece i programmi di questa università colmano questa lacuna, per cui credo che sia molto più efficace una abilitazione conseguita attraverso questa strada, anzichè quella conseguita magari con una delle leggine che si vanno preparando a ogni pie' sospinto o quella che si ottiene con un pubblico concorso.

Non mi dilungo oltre, onorevole Presidente, ma mi consenta in questo momento di dare sfogo al mio sentimento: vedo la mia Calabria, quei paesi arroccati sul groppone delle colline come serpi striscianti, dove le case si elevano a dignità di tempio, perchè esse raccolgono una voce di spiritualità anche quando i muri sono impastati di misera creta. Da quei muri, da quei tuguri, ne sono sicuro, grazie alla nuova università usciranno le energie che verranno a potenziare, a sviluppare il progresso economico e morale dell'Italia.

P R E S I D E N T E . Senatore Bernardo, devo fare una piccola osservazione: possiamo essere scontenti di certe applicazioni pedagogiche, ma il pensiero pedagogico italiano non è da meno di nessun altro.

B E R N A R D O . Nei suoi aspetti teorici, sì, ma io stavo parlando di come è introdotto nelle scuole.

F O R T U N A T I . Riconosco che, a questo punto, introdurre emendamenti nel disegno di legge al nostro esame significherebbe affossare in questa legislatura una iniziativa che ha spunti moderni di cui bisogna prendere atto. Ciò detto, fermo la mia attenzione (per quanto si potrà fare nella prossima legislatura) su quattro punti.

Prima di tutto sono d'accordo sul fatto che le specializzazioni di un ordinamento scientifico didattico debbano in gran parte essere affidate alle singole università; ma la legge deve definire gli orientamenti di massima, perchè ogni titolo di studio dà luogo alla iscrizione in un ordine professionale. Il potere politico deve definire i bisogni sociali che danno luogo ad un determinato tipo di preparazione anche se non deve esplicitare il modo per pervenire a questo, e ciò vale per tutte le università e non solo per questa.

Il secondo punto riguarda sempre il potere politico; sono d'accordo sul fatto che sia data la massima autonomia all'esplicitazione degli ordinamenti didattici ma c'è il problema (sociale e costituzionale) del livello della spesa pubblica, che non può essere deferito a nessun altro che non sia il Potere legislativo.

Invero, risulta chiaro che il livello della spesa pubblica non è determinato soltanto dal numero dei posti di ruolo, ma anche dal numero degli incarichi necessari per i vari insegnamenti; bisogna ricordare infatti che si tratta sempre di spesa pubblica, altrimenti le variazioni del bilancio dello Stato verranno affidate ad organi non legislativi.

Secondo me, questo è un problema di grandissima importanza, che io ho già sollevato in occasione di altri disegni di legge, non per mia mania, bensì per evitare i pericoli che potrebbero derivare da una dizione imprecisa.

Vorrei fare ora una ulteriore osservazione, per quanto riguarda lo sforzo che si è fatto in questo disegno di legge per rompere la barriera che si era creata tra facoltà ad indirizzo scientifico e facoltà ad indirizzo umanistico; il guaio è, però, che questa barriera torna a separare questi due tipi di facoltà, quando si rifletta su quanto disposto dalle tabelle.

La mia perplessità sorge in quanto non riesco a capire perchè in un corso di laurea in scienze economiche e sociali non ci debbano essere tecnici laureati o diplomati, ma soltanto tecnici esecutivi; questo significa non capire l'esigenza anche per questa facoltà di uno *staff* permanente.

Infine vi è da osservare che, se è vero che con questo disegno di legge si vuole innovare, è pur vero che lo si fa usando una terminologia vecchia, specialmente quando si parla di istituti policattedra; se noi avessimo detto che a più discipline devono corrispondere più insegnamenti, allora sì che avremmo fatto un passo avanti.

Per il resto sono d'accordo anche per quanto riguarda il limite di permanenza nelle università residenziali, che, secondo me, dovrebbe valere non soltanto per l'università calabra, ma anche per tutte le università italiane.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono lieto di esprimere il mio compiacimento per la presentazione di questo disegno di legge; colgo l'occasione per sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento, dei quali il più rilevante è quello delle innovazioni molto interessanti da esso apportate nell'ordinamento universitario italiano.

Una sola innovazione io ritengo che sia stata inserita non molto opportunamente in questo disegno di legge — e qui mi dispiace di dissentire dal collega Bernardo: quella relativa alle lauree abilitanti. Il primo problema che sorge è quello della validità di dette lauree abilitanti, limitata al solo ambito della scuola media; ciò costituisce un grave errore, perchè, quando si dà vita ad un nuovo ordinamento, bisogna fare in modo che esso contempli tutti gli aspetti della materia disciplinata. Il nuovo tipo di diploma di laurea doveva costituire, poi, materia di un provvedimento generale, non particolare; e questo appare ancora più giusto se si pensa che con la norma in esame sarà più difficile ottenere una laurea abilitante all'insegnamento nella scuola media, che ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

A parte le considerazioni di carattere generale, vorrei rilevare, in particolare, che infatti coloro ai quali verranno rilasciate le lauree abilitanti, si troveranno con un pugno di mosche in mano, in quanto le materie per le quali conseguiranno l'abilitazione non sono previste dal nostro ordinamento scolastico. La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, cui si riferisce il provvedimento in esame, prevede i seguenti gruppi di materie: italiano, storia, educazione civica e geografia; italiano ed elementari conoscenze del latino. Come ci si può facilmente rendere conto, a questi gruppi di materie non corrispondono due distinte cattedre nell'ordinamento attuale, per cui il laureato che sia in possesso della laurea abilitante per uno dei citati gruppi di materie non potrà avere alcun incarico.

Quindi in me sorge il dubbio che, essendo stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 successivamente modificato dal decreto 21 novembre 1966, n. 1298, che prevede invece la cattedra di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia — cioè la vera cattedra di materie letterarie nella scuola media — l'altro ramo del Parlamento si volesse riferire non al decreto n. 2063, bensì a quello n. 1298.

Una dimostrazione di ciò che ho detto vi può essere data dal fatto che gli insegnanti di materie letterarie delle scuole medie insegnano italiano, storia, educazione civica e geografia per la prima classe, mentre nella seconda classe insegnano italiano, elementari conoscenze del latino, storia, educazione civica e geografia.

Dovete stare attenti perciò che queste lauree abilitanti che verranno rilasciate dall'ateneo calabrese non siano poi, all'atto pratico, prive proprio del valore abilitante, in quanto nell'ordinamento attuale della scuola italiana non esistono cattedre per le materie al cui insegnamento abilitano dette lauree.

M O R A B I T O . Forse, senatore Spigaroli, nel quinquennio previsto dall'articolo 18 il Ministro avrà la possibilità di provvedere ad una eventuale migliore definizione della materia.

S P I G A R O L I . Vorrei chiarire che fare una legge con delle inesattezze così rilevanti non è mai opportuno, tanto più che ritengo sia estremamente facile cambiare questo punto, così come è stato fatto per il provvedimento relativo all'edilizia scolastica, sulle cui modifiche ci siamo accordati rapidamente anche con i colleghi della Camera per trovare la formula migliore. D'altra parte si tratta di un errore di carattere tecnico, ed anche nel testo della legge per la riforma universitaria abbiamo una dizione diversa da questa, che senz'altro si avvicina molto di più a quella che è la reale situazione dell'ordinamento delle cattedre riguardanti le materie d'insegnamento della scuola media. Pertanto l'emendamento da me proposto s'impone necessariamente e

confido vivamente che il Governo e la Commissione lo vogliano accogliere.

S C A R P I N O . Dopo una lunghissima attesa di sette anni, finalmente le popolazioni calabresi, gli studenti calabresi (i quali con lodevolissima iniziativa unitaria e democratica hanno contribuito, sfidando anche le autorità scolastiche, insieme alla posizione coerente e alla battaglia continua dell'iniziativa legislativa parlamentare del Partito comunista vedono colmarsi una grave lacuna mediante l'istituzione dell'università in Calabria.

Dalla nostra avversione irriducibile al concetto di istituire, nella regione calabrese una università decentrata in due o tre sedi (nel vecchio progetto di legge i relatori parlavano di sedi di una università bicipite o tricipite); dal nostro costante rigetto di proposte e posizioni elettoralistiche e localistiche deteriori, dal dibattito che siamo riusciti — noi comunisti — ad accendere intorno al nostro e agli altrui disegni di legge; dall'interesse per il nostro disegno di legge manifestato soprattutto dalle nuove generazioni studentesche della Calabria, dall'instancabile lotta contro le iniziative di privati e di enti, dai noi condotta non solo per scoraggiarle, ma per non compromettere lo sviluppo della università in Italia, secondo un organico piano di sviluppo programmatico; da tutto questo si può misurare l'impegno, la dedizione e il nostro attaccamento agli ideali, tesi a dare all'Italia e alla mia regione una scuola ed una università veramente democratiche, secondo la Costituzione, una università monosede soprattutto, che non poco impulso dovrà dare alla situazione sociale ed economica della nostra regione. Io avrei desiderato (ed ecco perchè ho rivolto in tal senso una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione) che la scelta sulla sede fosse contestuale all'approvazione di questo disegno di legge; non essendo questo possibile ora, per non compromettere l'approvazione della legge stessa, io esprimo l'auspicio che la scelta cada sull'unico territorio che offra condizioni obiettive per una felice ubicazione dell'ateneo, cioè il territorio che forma la piana di Santa Eufemia Lamezia, centro naturale della Calabria, che per la presenza di infrastrutture e per il tessuto urbanistico che può avere per le connessioni con le città di Nicastro e di Vibo Valentia, costituisce il punto più idoneo per il sorgere di una tale università di tipo residenziale.

Il provvedimento al nostro esame, di iniziativa governativa, assunto come testo base della discussione anche delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, non soddisfa in pieno le esigenze espresse dal movimento unitario calabrese volto ad ottenere la università completa anche delle facoltà di medicina e di architettura, non previste nel disegno di legge al nostro esame. Basta ricordare che sono oltre duemila gli studenti calabresi iscritti e frequentanti la facoltà di medicina in altre sedi universitarie, per giustificare tale rilievo.

Dal Governo poi gradiremmo sapere il parere sulla istituzione della università in Abruzzo, dal momento che il nostro disegno di legge alla Camera contemplava la istituzione delle università di Stato sia in Calabria che in Abruzzo.

Se il provvedimento innova opportunamente in ordine alla istituzione dei dipartimenti e dei nuovi corsi di laurea, e delle lauree abilitanti nel settore dell'insegnamento nelle scuole medie, non può non suscitare perplessità e riserve il fatto che, sebbene l'università che dovrà essere costituita sia di tipo residenziale per una capienza globale massima di dodicimila studenti, siano previsti stanziamenti fino al 1970 per un programma per la verità limitato al funzionamento dell'università solo per mille studenti, cioè un terzo dello *standard* previsto di tremila studenti nei successivi programmi di ampliamento edilizio sostanziale.

Non è da tacere poi come ai suaccennati limiti presieda anche una pericolosa aristocraticità dell'ateneo, se si bada alla prevista limitazione dell'accesso degli studenti, anche se per quanto riguarda la determinazione dei criteri e modalità per l'ammissione degli studenti all'ateneo residenziale, la residenza in Calabria, le disagiate condizioni economiche e il merito sono indicati come condizioni, preferenziali.

Una norma invero indispensabile, ma non prevista nel provvedimento, è che non meno del 60 per cento dei posti dovrebbe essere riservato per legge a studenti domiciliati e residenti in Calabria, soprattutto per venire incontro alla esigenza della valorizzazione delle energie intellettuali dei giovani calabresi, che — come ebbe a dire in occasione della sua visita il Presidente della Repubblica — sarebbe sbagliato ed iniquo disperdere e non utilizzare.

Il preventivo di spesa di impianto della università doveva essere, a mio avviso, ancora più congruo se si volevano raggiungere le finalità di impianti edilizi, di attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali, nonchè sportive e sanitarie, nella misura indicata nel provvedimento.

Sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'università calabrese, così come previsto dal disegno di legge in deroga all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, essendo ancora in atto l'impegnato dibattito alla Camera dei deputati sui disegni di legge relativi all'ordinamento universitario e l'appassionante e commovente lotta degli studenti volta a realizzare una vera e democratica riforma universitaria, non mi dilungherò.

Comunque, pur lamentando il settennale ritardo con cui il Governo ha portato all'esame del Parlamento il disegno di legge che istituisce l'università in Calabria, in linea di massima mi dichiaro favorevole al disegno di legge stesso, anche a nome del Gruppo al quale appartengo. Ci asterremo pertanto dal ripresentare emendamenti modificativi e migliorativi del testo attuale, pur considerando validissimi quei nostri emendamenti.

Però, accanto a queste considerazioni, confidiamo soprattutto — e ne siamo convinti — che le popolazioni studentesche della Calabria miglioreranno questo provvedimento con il contributo attivo di cultura e di elevazione democratica di tutta la società regionale calabrese che inevitabilmente esse daranno, come hanno dato affinchè questo disegno di legge venisse approvato.

M O R A B I T O . Anzitutto mi dichiaro anche io commosso ed orgoglioso per la felice conclusione del presente disegno di legge: date le dichiarazioni degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ritengo infatti che esso verrà senz'altro approvato.

Desidero peraltro ricordare non senza una certa amarezza il peso di una ingiusta impopolarità sopportata da noi socialisti per aver negato, a suo tempo, la nostra adesione al precedente, insufficiente disegno di legge approvato dal Senato. Per fortuna, il peso di un responsabile diniego dell'approvazione di una Università che avrebbe costituito una ennesima delusione, addirittura un oltraggio per le aspirazioni del popolo calabrese, peso che avrebbe potuto essere schiacciante per qualsiasi altro partito, non ha avuto conseguenze per il movimento socialista italiano che resiste a tutte le intemperie e a tutte le difficoltà.

Per quanto si riferisce all'introduzione della laurea abilitante, debbo dichiarare che ne sono particolarmente lieto ed orgoglioso, in quanto con essa è stata recepita un'altra istanza socialista. Pertanto, pur sperando in qualcosa di più, non posso che rallegrarmi del fatto che il Governo abbia accolto in massima parte quanto venne chiesto nei congressi e nei dibattiti che si sono svolti in seno al partito socialista. Noi auspichiamo infatti che l'innovazione relativa alla laurea abilitante non resti limitata all'Università calabrese, ma venga estesa ben presto a tutte le università italiane, in modo da soddisfare pienamente le istanze e le aspirazioni degli studenti.

Al collega Donati desidero poi far presente l'opportunità di una università che rompa con il passato, che rompa con i canonicati che si sono ormai creati, che rompa con quel nepotismo che si è instaurato, per cui, a causa della prepotenza di alcuni, se non di tutti, i professori che si attestano nella cattedra, è oltremodo difficile poter raggiungere il posto di docente.

Dopo gli autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ritengo opportuno non dilungarmi ulteriormente: concludo pertanto il mio intervento annunciando il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, nella consapevolezza del significato storico che la nascita di una università in Calabria assume, che darà finalmente pace non solo ai vivi, ma

anche ai grandi spiriti come Pitagora, Campanella e Bernardino Telesio.

G I A R D I N A , *relatore*. Dopo gli appassionati ed approfonditi interventi che si sono qui succeduti, ritengo che non sia necessaria una replica da parte mia.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero in primo luogo ringraziare tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito esprimendo un orientamento sostanzialmente favorevole al disegno di legge in esame; disegno di legge che — come è stato da più parti rilevato — viene incontro ad aspirazioni da lungo tempo espresse dalla Calabria, a diritti per troppo tempo non riconosciuti, alla esigenza dei giovani calabresi di trovare nella loro terra ragione non solo di studio, ma anche di utilizzazione delle loro capacità professionali.

Il Governo si è ispirato, nella stesura di questo provvedimento, ad una impostazione che — come è stato già precisato — è coraggiosamente innovativa, ma non negatrice di certe esigenze concrete e di certe tradizioni universitarie ancora valide. Mi riferisco in particolare alle facoltà ed ai corsi di laurea previsti, che sono in parte legati a delle impostazioni tradizionali ed in parte coraggiosamente innovativi e per questa parte innovativa strettamente connessi con le esigenze ed i problemi specifici della Calabria in particolare e del Mezzogiorno in generale. Così, ad esempio, il corso di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale è particolarmente legato a problemi della regione calabrese, mentre il corso di laurea in tecnologie industriali è particolarmente legato a certe prospettive di sviluppo industriale del Mezzogiorno che in parte sono già in atto, ma che dovranno ancora progredire.

Il senatore Donati ha chiesto particolari sul significato del corso di laurea in tecnologie industriali; ebbene, il significato è quello di inserire fra i tradizionali corsi di laurea della facoltà di ingegneria un titolo di studio che si riferisca in particolare alle tecnologie. Infatti, mentre una laurea in siderurgia, benchè molto richiesta da parte dell'industria, sarebbe stata troppo specifica, una laurea che riguardi in modo particolare gli aspetti tecnologici dell'organizzazione industriale può essere indubbiamente molto utile. Questo corso di laurea è un qualcosa quindi che si inserisce a fianco del corso di laurea in ingengeria industriale, che riguarda direttamente la costruzione degli impianti e la organizzazione tecnica degli stabilimenti, penetrando più profondamente nel contesto e nella natura dei processi tecnologici che si svolgono all'interno degli stessi. Probabilmente, inoltre, nell'ultimo anno di corso verranno svolti dei corsi di tecnologia differenziati, i quali consentiranno un approfondimento dei vari orientamenti. Tutto ciò resta però nel quadro dei nostri studi universitari, per cui questi laureati in tecnologie industriali avranno comunque svolto tutta la parte propedeutica tradizionale e saranno quindi — come è costume delle nostre università — degli ingegneri completi, anche se orientati in particolare verso questo settore che fino ad oggi era stato quasi del tutto trascurato.

Dicevo dunque che in questa parte innovativa si è avuto riguardo in particolare alle prospettive di sviluppo della Calabria, ma non solamente a queste: si è cercato infatti di creare una università che consenta, se possibile, ai giovani che la frequenteranno — e che saranno in prevalenza calabresi — non solo di studiare in Calabria, ma anche — come ho già rilevato — di trovare nella Calabria stessa l'utilizzazione delle loro capacità professionali. Questo potrebbe essere appunto uno degli elementi da attuare per porre un freno alla fuga dei cervelli, la quale, come è noto, costituisce uno dei più preoccupanti problemi non solo della Calabria ma anche di tutte le altre regioni d'Italia.

Se non interverremo tempestivamente, e se i problemi della Calabria verranno risolti tardivamente, corriamo il rischio di agire quando non vi sarà più il tessuto connettivo umano in grado di tenere in piedi le soluzioni trovate e di approfittarne.

D'altra parte, non era giusto, in un certo senso, preparare i giovani calabresi solo per iniziative che trovassero la loro localizza-

zione in Calabria: bisognava perciò fare di questa università non una università solo regionale o locale, ma una università allo stesso livello delle altre università italiane per consentire a questi giovani di trovare una utilizzazione in Calabria della loro capacità professionale, dando loro però nel contempo la possibilità — nel caso in cui non volessero rimanervi — di liberamente inserirsi nel contesto della vita nazionale ed internazionale.

Questa dunque è l'impostazione che si è cercato di dare all'istituzione della nuova università in Calabria. Naturalmente l'esperienza indicherà se sara necessario aggiungere, a quelle già previste, altre facoltà: se non sbaglio il senatore Scarpino, nel suo intervento, ha parlato delle facoltà di medicina e di architettura. Ora, per quest'ultima si è pensato di porre l'accento su un'impostazione urbanistica, in quanto non riteniamo che attualmente in Italia vi sia carenza di architetti in senso tradizionale, mentre vi è un certo bisogno di urbanisti del territorio.

S C A R P I N O . Io sono dello stesso avviso.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto riguarda la facoltà di medicina, sappiamo che la preparazione del medico comporta la creazione di cliniche universitarie, il cui costo è molto impegnativo, oppure il collegamento con attrezzature sanitarie già esistenti; il che, per il momento, pone dei problemi troppo pesanti, almeno in Calabria. Infatti, il creare *ex novo* tutte le cliniche universitarie occorrenti avrebbe richiesto una spesa insostenibile, mentre d'altra parte altre attrezzature sanitarie, *in loco,* non vi sono. Questa è la ragione per cui, senza negare certo la importanza della facoltà di medicina, specie per il Mezzogiorno, si è reso opportuno lasciare questa iniziativa ai successivi sviluppi ed ingrandimenti dell'Università calabra.

D'altronde il Governo ritiene che l'università, così concepita, ugualmente rappresenti uno degli elementi che potranno concorrere, assieme alle altre provvidenze che sono in corso di esame da parte del Parlamento o che sono già state deliberate, allo sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria.

Per quanto riguarda le osservazioni particolari che sono state fatte, vorrei rapidamente rilevare che certo il criterio del « numero chiuso », come è già stato detto, può apparire in contrasto con una certa impostazione di liberalizzazione degli accessi universitari e della utilizzazione del servizio da parte di tutti i giovani. Qui, però, si stabilisce un diverso criterio: quello, cioè, del « numero chiuso » non in generale per l'accesso alla università, ma per sede. È diverso, infatti, escludere dagli assegni universitari una parte dei giovani: noi poniamo limiti non alla moltiplicazione delle sedi universitarie, anche in Calabria, ma al numero dei giovani che possono frequentare una stessa sede, e tale limite è di dodicimila studenti, che mi sembra — sulla base delle esperienze più ampie effettuate anche all'estero — la dimensione ottimale.

Abbiamo poi indicato dei criteri circa la scelta dei giovani, nel caso che le domande siano in eccesso rispetto alle disponibilità dell'università, ed è stata giustamente posta al primo punto la residenza in Calabria, per evitare che alla fine i giovani calabresi siano esclusi dall'utilizzazione anche di queste nuove strutture universitarie. D'altra parte, non abbiamo certo voluto escludere i giovani di altre regioni, poichè il nostro intendimento non è quello di creare un'università della Calabria bensì un'università in Calabria che sia alla pari con tutte le altre, senza esclusioni di carattere regionalistico o di altro tipo.

S C A R P I N O . Si sarebbe anche potuto riservare ai calabresi un 60 per cento dei posti.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Abbiamo discusso molto sulla questione; ma una riserva del genere sarebbe sembrata una barriera, non dico razzista, ma certo regionalista, davvero non accettabile. Abbiamo quindi preferito indicare un criterio che in sostanza fini-

rà col lasciare le attrezzature in questione a disposizione prevalentemente dei giovani calabresi.

Per quanto riguarda l'osservazione del relatore sull'esonero del rettore per otto anni dall'insegnamento, debbo dire di essere dalla parte del senatore Arnaudi. In effetti sarà un compito così entusiasmante, ma anche così impegnativo, il creare dal nulla questa università — primo esempio del genere nel nostro Paese — che sono certo si troverà un rettore fornito della capacità e della volontà necessarie per soddisfare a tale impegno; ma non credo si possa facilmente prevedere che egli potrà dedicarsi anche all'insegnamento. Anche in questo caso ci siamo ispirati ad una norma già proposta dal Governo nel progetto di riforma universitaria, per la quale si prevede l'esonero dall'insegnamento per i rettori di università le quali superino certe dimensioni.

Insomma, abbiamo ritenuto giusto lasciare al rettore la possibilità di dedicarsi interamente alla guida dell'università.

Il senatore Arnaudi ha anche formulato una raccomandazione perchè gli incarichi siano riservati esclusivamente al personale interno dell'Università. Io posso naturalmente accettare tale raccomandazione, purchè la parola « esclusivamente », che mal si concilia col concetto di « raccomandazione », sia sostituita con l'altra « prevalentemente ». Ciò anche perchè mi rendo perfettamente conto delle situazioni particolari che verranno a crearsi e che hanno suggerito la suddetta raccomandazione; però, ripeto, l'indicazione è leggermente in contrasto con l'indirizzo che stiamo seguendo per la disciplina degli incarichi nelle altre sedi universitarie, ove, attraverso gli incarichi, si sta cercando non di dare un secondo lavoro al personale già di ruolo bensì di attirare nelle università elementi che presentino tutte le necessarie garanzie di capacità e di preparazione. La ultima legge in materia rovescia infatti le graduatorie, ponendo ai primi posti le persone fornite di adeguati titoli di cultura ma preferibilmente esterne all'ambiente universitario. Nel caso in esame, peraltro, la direttiva in parola potrebbe subire un mutamento, comunque giustificato dalle osservazioni fatte; ragione per cui, ripeto, accetto la raccomandazione con la precisazione cui ho dianzi accennato.

Il senatore Donati aveva avanzato qualche rilievo sui tipi di laurea. Ho già fornito qualche delucidazione in merito e mi auguro possa essere stata esauriente. Perchè introduciamo queste innovazioni proprio in Calabria? Perchè la Calabria è la prima — e ci auguriamo non l'ultima — regione nella quale possiamo creare dal nulla, *ex novo*, ed allora è sembrato giusto fare un esperimento *in corpore vivi* istituendo un'università con attrezzature particolari, con impostazione di residenzialità, con un numero chiuso di studenti e con un numero iniziale di professori di ruolo che, anche se non gigantesco, è tuttavia notevole; tutte condizioni, queste, che ci consentono di procedere con maggiore elasticità all'esperimento stesso.

Il collega Donati ha poi accennato alla questione dei geologi ed al rischio di dar vita ad una fabbrica di disoccupati. Ora la specializzazione nella sistemazione del terreno darà ancora per lunghi anni, purtroppo, dei tecnici che saranno largamente richiesti. Vi potranno essere dei disoccupati solo se si rinuncerà a procedere alla sistemazione idrogeologica del territorio: i geologi laureatisi negli ultimi anni, infatti, sono rimasti disoccupati non perchè non vi sia bisogno della loro opera ma solo perchè abbiamo rinunciato ad utilizzarli.

Ora si seguirà un indirizzo per cui ogni ufficio del genio civile dovrà disporre di un esperto nella sistemazione del territorio: potrà essere un geologo, ma evidentemente potrà anche esere un ingegnere di questo tipo.

D O N A T I . Il mercato già offre geologi in abbondanza.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È questo un indirizzo attraverso il quale vogliamo riconoscere l'importanza di questa presenza tecnica. Ora, io penso che, se vogliamo impostare un certo tipo di urbanistica, che si affidi ad un costume nuovo questi professionisti troveranno larghe possibilità di impiego.

D O N A T I . La mia obiezione verteva sul fatto che, a mio avviso, questo tipo di studi prepara altri impiegati statali. E non so quanto sia incoraggiabile una simile tendenza all'impiego statale!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Senza dubbio si prepara un tipo di responsabilità che probabilmente dovrà essere assunto dai pubblici poteri. Peraltro, poichè sull'azione di questa presenza tecnica siamo tutti d'accordo, il fatto che essa sia utilizzata in sede privata o in sede pubblica mi sembra che abbia una importanza relativa.

Il discorso sarebbe diverso se un giorno dovessimo creare dei posti pubblici *ad hoc* per assorbire questi eventuali disoccupati. D'altra parte il disegno di legge stabilisce che, proprio sulla base del numero chiuso, anno per anno sarà fissato il numero dei partecipanti alle varie facoltà ed ai vari corsi di laurea: si potrà quindi, in un certo modo, programmare la proporzione numerica delle varie facoltà in modo che corrisponda alle effettive esigenze del Paese.

La preoccupazione, espressa dal senatore Donati, circa la permanenza dei professori in linea di principio è certamente giusta; tuttavia al riguardo è da considerare che, almeno in un primo periodo, dovremo cercare di attirare degli insegnanti capaci ed efficienti, e ciò poco si concilia con limitazioni a diritti di libertà ritenuti acquisiti o comunque scontati da parte dei professori universitari. Pertanto non vorremmo che, ponendo delle limitazioni troppo rigorose, si finisse con lo scoraggiare i buoni elementi. Ci rendiamo conto infatti che vi sarà un primo periodo di assestamento, in cui dovremo mettere in atto incentivazioni varie per portare professori in Calabria, incentivazioni che non vorremmo venissero annullate da disposizioni troppo drastiche.

Noi ci auguriamo però che abbastanza presto nella università calabrese si possa creare un tale centro di studi e di ricerca che i professori universitari, sottratti finalmente all'eccessivo impegno di carattere professionale e riportati ad una adeguata valutazione dell'importanza della ricerca scientifica, si sentiranno attratti da questa più che da altre università. È evidente che noi dobbiamo prevedere tutto un cambiamento del costume nella speranza di attuare un centro di studi che possa attirare questi professori in Calabria.

Il senatore Fortunati ha fatto delle osservazioni di carattere generale per quanto riguarda la migliore definizione dei titoli di studio, di cui io prendo atto.

Il problema che il senatore Fortunati ha sollevato interessa la tutela della spesa pubblica da parte delle autorità responsabili; per risolvere questo problema riguardo alla politica degli incarichi universitari, il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle norme di legge, cercherà di contemperare le esigenze universitarie con la difesa dei limiti della spesa pubblica. Per quanto riguarda in specie l'università calabrese, posso dire che il numero degli incarichi necessari viene compreso nella spesa fluttuante che il Ministero della pubblica istruzione affronta ogni anno.

La mancanza di tecnici nella facoltà di scienze economiche e sociali è dovuta al fatto che non disponiamo al momento di tecnici diplomati o laureati in numero tale da corrispondere a quello indicato nelle tabelle; questi tecnici ci saranno quando entrerà in vigore la legge sull'incremento degli organici del personale non insegnante delle università, in applicazione del piano di sviluppo della scuola. Questo è il vero motivo per cui noi non possiamo disporre che di tecnici esecutivi, giacchè invero non sottovalutiamo l'esigenza di questa facoltà di avere tecnici di diverso livello.

Per quanto riguarda il problema individuato dal senatore Spigaroli, credo che la successione tipografica dei vari alinea sia dovuta ad un errore materiale: esso potrà quindi essere accertato dagli uffici anche d'intesa con l'altro ramo del Parlamento e, se del caso, corretto. Ritengo infatti che unificando i due capoversi dell'elenco delle materie (cioè mettendo insieme italiano, storia, educazione civica, geografia e italiano e conoscenze elementari del latino) l'inconveniente rilevato verrebbe superato: queste

materie, che si combinano in vario modo a seconda che si tratti della prima classe o della seconda classe, vengono unite senza distinzioni, rendendo più agevole l'interpretazione delle norme contenute in questo articolo.

D O N A T I . La scarsezza di tempo non consente di porre in pericolo l'approvazione di questo disegno di legge per un emendamento di natura tecnica. Si potrà provvedere poi, nella prossima legislatura, ad ovviare a tale inconveniente, qualora il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario non potesse avere buon fine.

G R A N A T A . Ci rimettiamo alla Presidenza di questa Commissione perchè si apporti questa modifica in sede di coordinamento; ove questo non possa essere fatto, approveremo il disegno di legge nel suo testo attuale.

G I A R D I N A , *relatore*. Credo che in fondo su questo argomento non debbano sorgere tante perplessità, in quanto il disposto dell'articolo 2 dà al Ministro della pubblica istruzione la possibilità, oltre che di estendere l'applicazione di questo articolo alle università che ne facciano domanda, di dare alla Università calabra, ove ne faccia domanda, altre lauree abilitanti, sempre nell'ambito delle facoltà che ora si istituiscono.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concludo esprimendo l'augurio che questo disegno di legge venga approvato e rispondendo, infine, al senatore Scarpino.

Il Governo sa bene che uno dei massimi problemi universitari italiani, oltre a quello dell'università calabrese, è quello della nuova università abruzzese, ma può rassicurare che esso ha compreso nei suoi programmi un intervento statale a livello universitario in Abruzzo, per creare un istituto universitario; sono pronto a prendere in considerazione qualsiasi raccomandazione e ad assumere qualsiasi impegno, ma non posso precisare nè date, nè limiti di spesa.

P R E S I D E N T E . La Commissione all'unanimità rivolge l'invito di istituire una università nell'Abruzzo, e ringrazia il Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni di cui è soddisfatta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita l'Università statale in Calabria comprendente le seguenti Facoltà: Facoltà di lettere e filosofia, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Facoltà di ingegneria e Facoltà di scienze economiche e sociali.

L'Università ha carattere residenziale.

L'Università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo Statuto.

L'Università statale in Calabria è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

La Facoltà di ingegneria sarà ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali.

La Facoltà di scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le Facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

italiano, storia ed educazione civica, geografia;

italiano ed elementari conoscenze di latino;

lingua straniera;

matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno:

a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

Un Comitato interfacoltà, presieduto dal Rettore e formato dai Presidi delle Facoltà interessate e da docenti prescelti dalle Facoltà stesse, provvederà all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite la prima e seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà predetto e il Provveditore agli studi competente.

Ai fini del presente articolo, la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo, la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Comunico che, in seguito a nostra sollecitazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato trasmesso il testo corretto del sesto comma. Ne do lettura:

« Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le Facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

S P I G A R O L I . Prima di procedere alla approvazione di questo articolo, vorrei che il Governo accettasse la raccomandazione che, in sede di norme di applicazione, siano superate le incongruenze che sono emerse in sede di discussione generale: nonostante la correzione, opportuna, di cui il Presidente ha dato comunicazione, mi sembra infatti che non tutti i problemi siano completamente risolti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si impegna a tenere conto della richiesta del senatore Spigaroli: assicura che ogni misura sarà adottata, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di abilitazione all'insegnamento, per rendere applicabili le norme contenute nel sesto comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla Facoltà di ingegneria e alla Facoltà di economia e commercio.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'Università in Calabria si organizza in Facoltà e in Istituti policattedra.

(*È approvato*).

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto Comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello Statuto il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di Istituti scientifici policattedra, anche comuni a più Facoltà, e coordinati in Dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

Il Comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai Consigli di amministrazione delle Università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università, al quale effettuerà le relative consegne.

La segreteria del Comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un Direttore amministrativo dei ruoli dell'Università o un

funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità speciale e in numero non superiore a tre dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà dell'Università in Calabria, da appositi Comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna Facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive Facoltà.

I membri del Comitato ordinatore della Facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della Facoltà di economia e commercio e della Facoltà di scienze politiche.

I Comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni Comitato saranno designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei Comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle Facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà, saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.

I Comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della Università e del Centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I Comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna Facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la Facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre Facoltà. Qualora entro detti termini i Comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i Presidi delle varie Facoltà, i Presidenti dei Comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di almeno due Facoltà, il Rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati ordinatori di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Rettore dell'Università in Calabria sarà esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università in Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non ap-

pena entreranno in funzione almeno due Facoltà.

Del Consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei Comuni capoluogo delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(*È approvato*).

Art. 10.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo Statuto della Università statale in Calabria.

(*È approvato*).

Art. 11.

Presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un Centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università nonchè una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonchè per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il Centro residenziale della Università in Calabria è compreso fra gli Enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(*È approvato*).

Art. 12.

Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma quarto del successivo articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per l'Università in Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti.

Gli stanziamenti di cui al successivo articolo 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonchè per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature — a fini didattici e residenziali — necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'Università per 3.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacità di 12 mila studenti.

I corsi dell'Università in Calabria avranno regolare inizio appena sarà stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti.

La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica

istruzione su proposta dei Consigli di Facoltà o, in mancanza, dei Comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni Facoltà o Corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

Con analogo decreto il Ministro della pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'Università nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al Centro residenziale di cui all'articolo 11, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:

a) residenza della famiglia in Calabria;

b) condizioni economiche della famiglia;

c) capacità dimostrate negli studi.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del Centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 33, quinto e sesto comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università sia del Centro residenziale è destinata, a carico dei fondi concernenti provvedimenti straordinari per la Calabria, la somma di 15 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal Comitato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università stessa, ovvero nel territorio del Comune dove essa è istituita o in quello di Comuni limitrofi.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti complessivi, sarà gradualmente assegnato alle singole Facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate *A* e *B*.

I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti

per le esigenze dell'Università in Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie Facoltà in conformità dell'articolo 4 della stessa legge.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale in Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Norma transitoria.

Art. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione estenderà, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre Università e Istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre Facoltà che vi siano interessate.

(*È approvato*).

TABELLA *A*

UNIVERSITA' IN CALABRIA

Professori universitari di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di lettere e filosofia . . .	n. 12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 12
Facoltà di ingegneria	» 15
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 11
	n. 50

Personale assistente di ruolo:

Facoltà di lettere e filosofia . . .	n. 14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» 29
Facoltà di ingegneria	» 35
Facoltà di scienze economiche e sociali	» 12
	n. 90

(*È approvata*).

TABELLA *B*

Personale tecnico di ruolo:

	POSTI DI RUOLO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
— tecnici laureati	n. 8
— tecnici coadiutori	» 16
Facoltà di ingegneria:	
— tecnici laureati	n. 10
— tecnici coadiutori	» 25
— tecnici esecutivi	» 50
Facoltà di scienze economiche e sociali:	
— tecnici esecutivi	n. 10
Facoltà di lettere e filosofia:	
— tecnici esecutivi	n. 10

(*È approvata*).

B E L L I S A R I O . Prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, desidero fare una dichiarazione di voto.

Ieri, nell'annunciare la mia astensione dal voto sulla istituzione della facoltà statale di magistero a Salerno, dissi che lo facevo con molto rammarico e molta amarezza.

Questo rammarico e questa amarezza si ripetono oggi con maggiore intensità e a questi sentimenti si unisce anche un certo imbarazzo.

Io non posso in questo momento non ricordare — anche perchè desidero che queste cose rimangano a verbale — come la storia dell'istituzione dell'università statale in Calabria e dell'università statale in Abruzzo sia stata una storia unica e non posso non ricordare come il problema sia stato sollevato per la prima volta al Senato dal compianto senatore Militerni per la Calabria e da me per l'Abruzzo. I colleghi che nell'altra legislatura furono assieme a noi in questa Aula ricorderanno come proprio per iniziativa del compianto senatore Militerni e mia venne inserito nel primo piano della scuola del 1959 un articolo che prevedeva una spesa di dieci miliardi per l'istituzione di queste due università nelle due regioni che ne erano ancora prive.

Nel 1961 venne presentato dal Governo il disegno di legge per l'istituzione dell'università statale in Calabria e io ebbi l'onore di esserne il relatore. I colleghi ricorderanno come, a conclusione della discussione su quel disegno di legge e in sede di approvazione dello stesso, sempre insieme con il senatore Militerni e con altri colleghi di altre regioni, fu da me presentato un ordine del giorno, che io ho ancora qui nel testo originale, il quale impegnava il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per l'istituzione della università statale in Abruzzo, in modo che i corsi universitari potessero avere inizio indilazionabilmente con l'anno accademico 1962-63.

Questa mattina — e ringrazio in modo particolare il collega Scarpino perchè è stato l'unico che, in sede di discussione generale su questo disegno di legge, ha voluto sollevare il problema dell'istituzione della università in Abruzzo, ma ringrazio anche gli altri colleghi che intendono aderire alla rinnovata istanza del senatore Scarpino — si presentava a me e a tutti noi una nuova occasione per presentare un ennesimo ordine del giorno, poichè tutti voi sapete che, dopo questo primo ordine del giorno, ne vennero presentati molti altri in occasione dei successivi disegni di legge.

Io non ho raccolto l'invito che anche questa mattina mi è stato rivolto in tal senso: mi sono convinto che ormai questi ordini del giorno non hanno più alcun valore, e non hanno valore non solo quando il Governo li accoglie come raccomandazione, ma anche — e la riprova di ciò è il documento che ho ricordato adesso — quando il Governo li accoglie *in toto* e quando nell'ordine del giorno c'è non un invito, ma un impegno preciso con scadenze fissate dal Governo e accolte senza alcuna riserva.

Ora devo ricordare anche — e chiedo scusa ai colleghi se faccio perdere loro ancora qualche minuto — che nel 1965 venne discussa al Senato una interpellanza che presentai io e alla quale rispose il caro collega Caleffi che ho il piacere di vedere oggi in mezzo a noi. In quella occasione io, poichè, come voi sapete, l'interpellanza implica una responsabiiltà da parte del Governo, richiamai appunto la responsabilità del Governo su questo problema, non solo per quell'impegno che il Governo aveva assunto nel 1961, ma perchè già nei quattro anni trascorsi dal 1961 al 1965 in Abruzzo si era creata una situazione obiettivamente e gravemente preoccupante. Erano sorte infatti niente meno che quattro università nei quattro capoluoghi di provincia; una a L'Aquila, una a Chieti, una a Pescara e una a Teramo.

Queste università, naturalmente, sono sorte con gli scarsi mezzi a disposizione delle amministrazioni locali.

Tenendo conto dei parametri di spesa fissati dalla Commissione di indagine della scuola e ripetuti anche nel « piano Gui », io calcolai allora che per poter funzionare, le quattro università, che allora avevano una popolazione di 2.500 alunni, avevano bisogno di due miliardi di lire all'anno per le spese correnti, più altri cinque miliardi per poter provvedere all'edilizia universitaria, ai laboratori, eccetera.

Oggi il numero degli studenti si è più che raddoppiato; siamo arrivati alla cifra di quasi 6.000.

Sono sorte nuove facoltà, pensate — e lo dico veramente con molto rammarico e

con molto disappunto — che quest'anno sono stati creati corsi di medicina a L'Aquila e a Pescara e quindi potete avere idea della situazione che si è creata in Abruzzo.

Tutto questo perchè è avvenuto? In questo momento non mi sento di dare tutta la colpa agli amministratori locali, che hanno pensato di potersi sostituire al Governo, ma alle lotte campanilistiche che realmente esistono e che condizionano la soluzione di questi problemi, anche favorite da un atteggiamento purtroppo non sempre responsabile dei vari parlamentari.

Devo, per onestà, escludere, a questo punto, i parlamentari del Partito comunista, i quali hanno sempre fatto un discorso univoco e coerente; tuttavia, anche per lo scarso senso di responsabilità di diversi parlamentari, siamo arrivati a una situazione che veramente è motivo non di dignità e decoro per l'Abruzzo, ma di discredito, perchè questi corsi universitari, nonostante ci siano tra i docenti nomi di molto rilievo, non hanno alcun carattere di serietà scientifica e didattica a livello universitario.

Io ho detto sempre queste cose e le ho dette non solo qui in Parlamento, ma anche in Abruzzo, tant'è vero che in questo momento sono considerato un nemico delle università di Abruzzo: voi capite che non è popolare un discorso di questo genere, tenuto conto di situazioni che si vengono a creare volta per volta.

Io domando se è possibile che, di fronte a questa situazione, che si va aggravando sempre più e che sta creando delle difficoltà quasi insormontabili, il Governo pensi di dovere aspettare che i diversi campanili di Abruzzo trovino un accordo e le diverse forze politiche, comunali, provinciali, regionali e nazionali trovino un'intesa. Questo non avverrà mai, lo dissi già a tempo debito; lo ripeto adesso con molta amarezza perchè so che ormai le previste difficoltà sono divenute reali.

Quanto al problema della sede dell'università calabrese, argomento su cui, come facilmente si può comprendere, esistono profonde controversie, il disegno di legge in esame affida all'Esecutivo, tramite una serie di adempimenti (indicati all'articolo 5), il compito di stabilire dove dovrà essere localizzata l'università.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, non credo che adesso il Governo potrà venirci a dire che, per istituire anche in quella regione una università, sta aspettando che i diversi centri e le diverse forze politiche si mettano d'accordo, perchè questo è, oltre che illusorio, anche superato da quanto andiamo a decidere per la Calabria.

Il mio timore è che ad un certo punto il Governo, per quanto riguarda l'Abruzzo, si limiti a riconoscere *sic et simpliciter* le attuali università già esistenti, che non rispondono affatto alla realtà didattica nè alle esigenze della regione.

È per questi motivi che non posso esimermi dall'elevare ancora una volta la mia protesta per il comportamento del Governo in questa circostanza, facendo rilevare nel contempo che nessun ostacolo ho posto alla realizzazione dell'università calabrese (di cui nel mio intimo non posso che gioire); sarebbe stato, invece, estremamente facile bloccare la legge in discussione presentando un semplice emendamento all'articolo 1, con cui si prevedesse l'istituzione non di « una università statale in Calabria » ma di « due università, una in Calabria ed una in Abruzzo »: tutto il resto sarebbe anche potuto rimanere come è!

Credo che tutti i colleghi, ed in particolare quelli calabresi, comprenderanno il mio stato d'animo e giustificheranno il mio atteggiamento, che mi impedisce di dare il mio voto favorevole a questo provvedimento. Pertanto, sia pure con grande rammarico, mi asterrò dalla votazione, anche se considero il provvedimento in esame un po' anche creatura mia, visto che mi sono sempre battuto assieme ai colleghi calabresi per ben dieci anni nel tentativo di ottenere quanto la Commissione si appresta oggi a deliberare.

Sono sicuro che tutto quanto ho detto sarà perfettamente capito dai colleghi, e spero che venga anche tenuto presente dal Governo: non so infatti che cosa un parlamentare possa fare per sollecitare un certo provvedimento, se non ripetere per decine di volte le stesse argomentazioni, in modo sempre più pressante, presentare interrogazioni ed

ordini del giorno. Tutto questo l'ho fatto: spetta ora al Governo rendersi parte diligente.

Questo è probabilmente il mio ultimo intervento di questa legislatura, e non so se nella prossima sarò ancora su questi banchi per riprendere la mia battaglia. Se così non dovesse essere, affido agli atti ufficiali del Senato e della nostra Commissione le mie ultime, accorate parole, nella speranza che esse possano essere alfine accolte dal Governo ed ottenere quel risultato che ho sempre ricercato in tutti questi anni, un risultato che intervenga a sanare una situazione estremamente grave ed a risolvere problemi ormai indifferibili.

DONATI. Nell'esprimere piena comprensione per la posizione personale del senatore Bellisario, annuncio peraltro, a nome dei senatori della Democrazia cristiana, che essi voteranno a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Al senatore Bellisario vorrei dire che i problemi da lui in modo così vivo sentiti e sofferti potrebbero molto più facilmente essere risolti se su di essi vi fosse un accordo anche di tutti gli altri parlamentari della sua regione: un solo parlamentare infatti può fare qualcosa, ma un'azione decisiva può venire soltanto da un fronte compatto di più persone, tutte operanti per lo stesso fine.

STIRATI. Gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, ed in particolare quello del senatore Arnaudi, mi dispensano da una dichiarazione di voto adeguata alla importanza del provvedimento in esame.

Il nostro Gruppo, infatti, non solo si dichiara favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ma esprime altresì piena soddisfazione per gli elementi nuovi, moderni in esso contenuti. Essi si possono sinteticamente così elencare: il tipo delle facoltà scelte, in particolare quella di ingegneria, con i corsi di laurea per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e quello in tecnicologia industriale; l'organizzazione dell'università in dipartimenti; i criteri che dovranno presiedere alla scelta della sede; la creazione del centro residenziale ed, infine, i nuovi criteri per il reclutamento e la formazione del personale insegnante, criteri che potranno essere estesi a tutte le facoltà che avviano i giovani all'insegnamento.

In definitiva, quindi, si tratta di una università che bene si innesta nel quadro delle esigenze economiche e sociali della regione cui l'università è destinata.

Il provvedimento, in conclusione, si fa apprezzare anche per le novità strutturali che contiene, novità che ci auguriamo vivamente possano essere estese a tutte le altre università italiane.

ROMANO. I senatori del Gruppo comunista voteranno a favore di questo disegno di legge, per i motivi già indicati dal collega Scarpino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

(*La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 16,50*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (2665) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Piccoli, Cavallari Nerino, Moro Dino, Marangone, Montanti, Matteotti e Codignola: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LIMONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'ampia relazione fatta in sede referente mi esime da un'altra lunga relazione anche

in sede deliberante. È da sottolineare che se questa Commissione si interessa della Biennale di Venezia è perchè questa non è soltanto una iniziativa della città di Venezia, ma è una manifestazione che interessa tutti sul piano nazionale e internazionale.

Era estremamente necessario — e direi che siamo fin troppo in ritardo — dare uno statuto democratico a questo ente, dopo venti e più anni dalla restaurazione democratica.

Mi esimo dal citare i precedenti legislativi. Riassumerò per sommi capi il primo statuto che fu dato nel 1929 e che fu poi modificato nel 1938 in senso rigidamente autoritario, solo parzialmente modificato, poi, in due articoli con decreto del Capo provvisorio dello Stato nell'aprile del 1947, ratificato nel 1951.

Non c'è dubbio che c'era necessità di democratizzare l'Ente dando ad esso organi responsabili, che fossero emanazione del potere democraticamente eletto. C'era bisogno di far partecipare, con una presenza più numerosa, attiva e responsabilizzata, anche gli artisti nel Consiglio di amministrazione, pur senza arrivare, come potevasi da qualche parte temere, alla costituzione o alla concretizzazione di interessi corporativistici. A me pare, infatti, che, in generale, il disegno di legge, mentre provvede a democratizzare la nomina dei diversi organi di amministrazione dell'Ente, eviti il pericolo della sua corporativizzazione: anche sotto questo aspetto, esso incontra il favore del relatore.

Era anche necessario precisare il controllo sugli atti amministrativi e finanziari e su questo punto, come si è sentito in sede di esame referente, i pareri non sono unanimi. Qualcuno ha avanzato il timore che il disegno di legge così come suona, e in particolare l'articolo 29, possa dare adito a una intromissione troppo pesante degli organi statali nella vita autonoma dell'Ente.

A me non sembra. Sia da questo come da altri articoli, mi pare invece che emerga una volontà sì di controllo, dalla quale non sarebbe neanche lecito prescindere, ma di un controllo che si esercita solo nel campo della legittimità e non su quello del merito.

Mi pare poi che il disegno di legge risponda positivamente al proposito di fare della Biennale non un'occasionale manifestazione artistica, ma (come dire?) un centro permanente di attività culturale e, anche sotto questo aspetto, mi sembra che abbia un suo contenuto degno di approvazione.

Così, come ripeto, il disegno di legge mira ad assicurare un'ampia autonomia amministrativa, meglio articolata nei vari settori artistici in cui l'Ente intende esercitare la propria attività.

Mi pare anche che sia ben tutelato il principio della libertà delle scelte culturali. Sotto questo aspetto, date le censure che abbiamo sentito ripetere piu volte da più parti — censure che muovono non già da interessi o finalità politiche in senso deteriore, ma da preoccupazioni di natura morale e sociale — forse il disegno di legge avrebbe potuto, là dove si tratta della presentazione al pubblico, particolarmente di prodotti cinematografici, senza una censura preventiva, essere più cauto. Mi rendo conto però che si tratta di una manifestazione nella quale la censura si esercita nell'atto stesso in cui il prodotto artistico viene offerto al pubblico.

Nonostante riserve mie personali, non tali da sollevare esigenze o propositi di emendamenti, mi sembra anche che il disegno di legge, così com'è articolato, assicuri un massimo di funzionalità all'Ente sul piano operativo.

Mi esimo dall'entrare nel merito degli articoli perchè lo abbiamo fatto ampiamente e approfonditamente in sede referente. Voglio concludere dicendo che mi pare che, tutto sommato, con qualche necessario ritocco e qualche emendamento, il disegno di legge possa essere approvato perchè dopo venti e più anni di restaurata vita democratica in Italia è opportuno dare alla Biennale di Venezia uno statuto democratico.

P R E S I D E N T E . Vuol esporre il relatore il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro?

L I M O N I , *relatore*. Quanto alla parte finanziaria, la Commissione finanze e tesoro,

pur dicendo di non avere motivi validi per opporsi all'ulteriore *iter* di questo disegno di legge, fa osservare che non è opportuno porre a carico del Comune di Venezia l'obbligo di contributi, dato che il Comune di Venezia si trova in condizioni gravemente deficitarie. Allo stesso modo non parrebbe logico porre fin d'ora l'obbligo di un contributo a carico di un bilancio regionale che non si sa come verrà strutturato, e questa è una osservazione che avevamo fatto anche in sede referente. Quanto al rilievo che, essendo il Comune di Venezia deficitario, non sia opportuno porre a suo carico un contributo per un ente importante come la Biennale, mi pare che esso non sia fondato: se mai l'osservazione, a mio giudizio, può valere in linea generale, nel senso cioè di auspicare che il Parlamento sia più prudente nel porre oneri a carico degli enti locali, perchè queste imposizioni in virtù di leggi limitano pur sempre l'autonomia del comune.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, a me pare che sia giusto quello che dice lei, ma è anche vero che il Comune di Venezia è pienamente consenziente, pur con la situazione deficitaria in cui si trova.

L I M O N I , *relatore*. Io sarei del suo avviso se ci trovassimo in una situazione diversa. Non riesco a capire come possano fare gli enti locali, e in particolare i comuni di una certa importanza che hanno anche un complesso di responsabilità e di doveri verso la popolazione, ad assolvere a questi impegni Oggi, salvo casi eccezionali, i comuni non riescono più ad andare avanti con le proprie forze e sono costretti alle integrazioni di bilancio, e allora dovremmo concludere che devono venir meno ai loro compiti di istituto.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, mi sono permesso di richiamare il parere della Commissione finanze e tesoro non tanto per ciò che si riferisce all'insieme del disegno di legge, quanto per eventuali emendamenti che si potrebbero proporre.

L I M O N I , *relatore*. Ritengo che, se è doveroso dare atto alla Commissione finanze e tesoro di aver espresso un parere senz'altro accettabile, visto che si deve procedere con la massima cautela quando si tratta di stabilire oneri a carico degli enti locali, non sia il caso di formulare specifici emendamenti per raccogliere queste osservazioni.

La stessa Commissione, inoltre, esprime parere non favorevole sulla norma che estende le facilitazioni ferroviarie per tutte le manifestazioni dell'ente: essa porrebbe, a giudizio della predetta Commissione, un ulteriore onere a carico del Tesoro, in quanto è questo che rimborsa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato gli oneri extra aziendali da questa sopportati. Però vorrei osservare che sempre, da quando l'ente è sorto (dal 1929) e fin nella prima bozza di statuto era prevista questa agevolazione ferroviaria, quindi ritengo che potremmo mantenerci nel solco della tradizione.

Con un'ulteriore osservazione, la Commissione finanze e tesoro invita la Commissione di merito a non accogliere il disposto del terzo comma dell'articolo 29 per quella parte in cui è detto che il bilancio dell'ente, qualora non sia esplicitamente approvato entro il 31 dicembre dell'anno in corso da parte della Presidenza del Consiglio, si intende senz'altro approvato. Su questo punto io ho già espresso il mio parere favorevole e lo ribadisco.

Concludo, onorevoli colleghi, dichiarando di aderire alle proposte di modificazioni preannunciate dal Governo, che vengono incontro a quest'ultimo rilievo, ed invitando la Commissione ad accogliere il disegno di legge con tali emendamenti e con quello che mi riservo di formulare agli ultimi due commi dell'articolo 42 ai fini della tutela del personale in servizio.

L E V I . Torno in questa Commissione, della quale per tanta parte della legislatura che volge al termine ho fatto parte, per partecipare alla discussione relativa all'ente la Biennale di Venezia, che sin dal lontano 1924 costituisce per me una conoscenza diretta di vita vissuta.

Premetto subito che il disegno di legge in esame è da approvarsi: senza essere perfetto, risolve l'annosa questione dello statuto democratico dell'ente veneziano.

Vorrei però deplorare, e credo che il Presidente sarà d'accordo con me, che questo provvedimento debba nascere isolato, quando proprio una nostra Commissione interparlamentare, in cui il Presidente ha avuto una parte molto importante, ha proposto un regolamento e delle leggi nuove per tutto quel che riguarda il patrimonio culturale nazionale, che comprende anche il settore dell'arte moderna.

L'auspicato provvedimento avrebbe dovuto essere emanato dopo sei mesi dalla fine dei lavori della nota Commissione: ma ciò finora non è avvenuto e quindi non avverrà fino alla prossima legislatura. E debbo dire che, poichè io fui incaricato di occuparmi di questi problemi, so bene che le proposte che riguardavano la Biennale di Venezia, e che furono approvate all'unanimità da tutta la Commissione di indagine, erano inquadrate nel problema generale della riforma di tutte le manifestazioni riguardanti l'arte antica e moderna: in quel contesto la Biennale di Venezia avrebbe assunto un'importanza anche maggiore di quanto non abbia attualmente, rispondendo a compiti nazionali ed internazionali e quindi avrebbe richiesto uno statuto diverso.

Deploro che non si siano fatte le leggi generali che avrebbero comportato la costituzione del Consiglio nazionale dei beni culturali da cui sarebbe dipeso anche l'ente la Biennale di Venezia, cui volevamo affidare sia il compito pratico delle esposizioni sia quello che riguarda l'arte internazionale e l'arte italiana.

In tale contesto, la Biennale, con uno statuto completamente diverso, sarebbe stata collegata con gli altri istituti. Auspichiamo che nella prossima legislatura si assolva, fra i primi, al compito di provvedere a tale riforma: infatti accettiamo questo disegno di legge come norma transitoria, come un disegno di legge che viene incontro a dei problemi urgenti e attuali per cui si può anche passare sopra a quelli che sono i suoi difetti o errori. Oggi l'ente è una via di mezzo che si occupa sia dell'arte moderna italiana che di quella internazionale. È nello stesso tempo anche un ente che ha interesse per la cinematografia eccetera, anche se in questo campo si limiti ad uno dei soliti *festivals* senza un carattere particolare. Tutte queste attività piu importanti fanno di esso un ente con caratteri compositi e con funzioni varie e non perfettamente precisate. Debbo dire, per quel che riguarda la sua funzione fondamentale (le altre sono sopraggiunte dopo e, anche se importanti, non sono centrali) che per l'arte la Biennale di Venezia ha una storia antica, che data dal 1898 e che da allora fino alla guerra mondiale ha avuto una funzione importantissima, essendo l'unica esposizione di carattere veramente internazionale, che, sia pure con tutti i limiti derivanti da quello che poteva essere l'indirizzo artistico di quel tempo, ha assolto ad una funzione assai lata. È per questo che la Biennale di Venezia ha assunto con il tempo una grande importanza, per cui, nonostante tutti gli avvenimenti, e oggi davanti a noi come un problema effettivo ed importante, che ci conviene affrontare, affinchè l'ente abbia una funzione più notevole di quella che ha avuto in questi ultimi anni. Non è che la Biennale di Venezia sia stata sempre libera, e di traversie ne ha avute tante, le maggiori durante il periodo del fascismo, che però, malgrado queste pecche, è stato proprio il momento di maggiore importanza.

G I A N Q U I N T O . Il periodo aureo corrisponde al momento in cui era gestita dal Comune.

L E V I . Il periodo del primo dopoguerra e fino al 1929 è stato quello di maggior fioritura della Biennale di Venezia. Poi, negli anni successivi al 1930 (e di questo sono testimone diretto), si è avuta una forma di decadenza. Ed io potrei narrarvi (non lo farò qui per non annoiarvi) un episodio di cui sono stato testimone, che mi ha dimostrato come in quegli anni anche la Biennale rispondesse a delle direttive politiche molto precise: si tratta di dichiarazioni rese a me,

nel mio studio di Torino, dal segretario generale di allora, lo scultore Maraini, il quale venne incaricato da Mussolini di svolgere una certa politica; questo fatto non è molto conosciuto ma io ne sono testimone. Maraini venne nell'inverno del 1934 nel mio studio a Torino perchè doveva insieme con me scegliere i quadri, per una mia sala personale.

I pittori ammessi a partecipare alla mostra erano scelti da una Commissione sganciata da interventi politici o direttivi, essendo formata dai pittori più eminenti del tempo, tra i quali Carrà e molti altri. Tuttavia lo statuto di quel tempo stabiliva che doveva essere il segretario generale a scegliere le opere.

Venne dunque Maraini nel mio studio e io mi ricordo benissimo che egli, davanti ad ogni quadro, faceva elogi sperticati e poi aggiungeva: « Questo, caro Levi, è un capolavoro immortale, ma come faccio ad esporlo a Venezia? Cosa dirà sua eccellenza Volpi? Cosa dirà Mussolini? ». « Ma perchè? » gli chiesi, ed egli mi rispose che il concetto di libertà in quel tempo era assai contestato anche in campo filosofico e che i miei quadri costituivano un'espressione di eccessiva libertà che poteva porre dei problemi all'animo dei giovani: esattamente ciò che si voleva evitare in modo assoluto, perchè la mostra di Venezia non era fatta per esporre quello che di meglio si faceva in Italia nel campo delle arti, ma era una mostra — ricordo testualmente queste parole — « pedagogica o politica ». « Ma allora » gli chiesi « quali pittori rappresentano questo indirizzo? ». E lui mi rispose facendo tre nomi di pittori fiorentini che effettivamente corrispondevano come tipo di pittura — una pittura, cioè, che non diceva niente — a quanto egli aveva detto.

Ora questo indirizzo, per una serie di motivi che sarebbe interessante enunciare, era un indirizzo generale, che non riguardava soltanto la pittura: in un tentativo di allineamento alla politica nazista delle arti, si voleva seguire la Germania nella lotta alla cosiddetta « arte degenerata », escludendo cioe tutta l'arte moderna. Avvenne per caso che l'unico rappresentante di questo tipo di arte da eliminare fossi proprio io, ma la cosa era fatta all'italiana ed era il Maraini a farla, il quale lo fece con molta gentilezza, colmandomi di lodi.

Poi vennero scelti i quadri per la sala personale: mandai quelli che volevo io.

Accadde che una decina di giorni prima della inaugurazione della Biennale venissi messo in prigione e allora vidi negli incartamenti di coloro i quali mi interrogavano che c'erano molte lettere con l'intestazione « Biennale di Venezia » e mi resi conto che la polizia aveva chiesto informazioni proprio a Maraini, il quale doveva essersi evidentemente comportato generosamente, dichiarando che ero un grande pittore, un maestro. Infatti, mentre all'inizio mi trattavano male, dopo pochi giorni mi dicevano: « Ma come mai, maestro, lei fa queste cose? ». Tuttavia venne dato ordine al Maraini di non esporre le mie opere: il catalogo venne ritirato e abolita la mia sala personale.

Ho detto questo per dimostrare come in quegli anni la Biennale di Venezia fosse succube della politica e, invece di porre in rilievo le forme migliori dell'arte contemporanea, cercasse di esaltare quello che corrispondeva agli ideali estetici del regime.

Questo tentativo di allineamento con la politica culturale tedesca venne abbandonato pochi mesi dopo.

La questione Dollfuss pose fine a questa tendenza ed effettivamente venne dato l'incarico ad un altro dirigente delle arti di svolgere per la Quadriennale romana la parte opposta, cioè di favorire quella che apparentemente era la tendenza più avanzata, mentre Venezia rimaneva ancorata a quei vecchi schemi che però vennero poi abbandonati come direttiva generale.

Questo per dire come allora la Biennale di Venezia non fosse libera di documentare l'arte internazionale, ma fosse controllata direttamente dall'auptorità centrale, che ne faceva uno strumento della sua politica.

Nel dopoguerra la Biennale avrebbe dovuto riprendere totalmente la sua autonomia, ma non venne mai modificata la struttura di carattere autoritario ereditata da da quegli anni e oggi noi compiamo un do-

vere tardivo ma necessario per risolvere questo problema.

Sul fatto che negli ultimi sette od otto anni la Biennale di Venezia abbia così radicalmente cambiato il suo carattere estetico, diventando più che altro una specie di grande mercato di prodotti di un certo indirizzo artistico, non sto a fare considerazioni estetiche che sarebbero fuori posto. Il carattere specializzato che essa ha assunto in questi ultimi anni potrebbe essere accettato se la Biennale di Venezia dovesse essere l'unica mostra internazionale di un certo indirizzo artistico, ma fino a quando essa pretenderà di essere una rassegna completa di quanto c'è di più vivo e attuale nell'arte, questa specializzazione può essere effettivamente criticata.

Quindi, come ho detto prima, io sono favorevole a questo disegno di legge, il quale si pone come strumento provvisorio per risolvere un problema ormai annoso, in attesa di una sistemazione definitiva.

G R A N A T A . . . . che si sarebbe potuta ottenere senza bisogno di attendere, se ci fosse stata una più ferma volontà politica della maggioranza.

L E V I . Direi del Governo. Se il Governo infatti, rappresentato qui dal carissimo Caleffi, avesse voluto o potuto presentare i progetti che erano stati proposti dalla Commissione di indagine, avremmo avuto già una legge differente e più completa. Ad ogni modo siamo ormai alla scadenza della legislatura e più che deplorare quanto è accaduto non possiamo fare. Accettiamo quindi questo provvedimento limitato e affrettiamoci ad approvarlo, visto che in esso ci sono alcune cose buone.

Non vi nascondo però che vi sono anche alcuni dubbi, come quelli suscitati dall'articolo 10. È logico che nel Consiglio direttivo ci sia il sindaco di Venezia come vice presidente, almeno fino a quando la Biennale è a Venezia e gode dei contributi della città; ma, oltre al sindaco di Venezia e al presidente della Giunta provinciale di Venezia, c'è un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione e uno da quello del turismo, uno da quello degli affari esteri e due membri designati dal Consiglio comunale e provinciale di Venezia, uno dalla regione. Ora i cinque membri indicati dalla lettera *l*), sono designati a maggioranza dai primi, cioè dal presidente dell'ente, dal sindaco di Venezia e dal presidente della Giunta provinciale.

G I A N Q U I N T O . Il Consiglio direttivo è composto di 9 membri direttivi che cooptano altri cinque membri, che sono i rappresentanti dei pittori e delle associazioni sindacali.

L E V I . Io queste cose le accetto per adesso, ma le accetto con riserva: capisco che è molto difficile il problema della scelta di queste persone, tanto è vero che fra le proposte della Commissione di indagine vi era quella di creare un albo nazionale nel quale dovessero rigorosamente essere scelti tutti i membri di commissioni, compresi quelli della Biennale di Venezia. Ma questo albo nazionale non lo abbiamo ed è quindi inutile protestare per cose che non esistono. Ci troviamo però ancora una volta di fronte ad una difficoltà che è nelle cose, visto che la scelta di cui si tratta è davvero estremamente difficile perchè se vi sono una o due associazioni sindacali a carattere nazionale che comprendono tutti i migliori pittori, ne esiste poi una serie che non ha alcuna rappresentatività, come alcune associazioni particolari, di tipo mafioso, delle quali non è possibile accettare un rappresentante.

G I A N Q U I N T O . Spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale indicare le associazioni sindacali più rappresentative.

L E V I . Questa è una soluzione che può anche essere, allo stato delle cose, la migliore possibile, ma che tuttavia non soddisfa totalmente in quanto ci rendiamo conto dei suoi limiti e delle sue difficoltà. Io sono realista e so che non possiamo fare le cose della repubblica di Platone, ma dobbiamo

comprendere tutti le difficoltà, come ad esempio quella derivante dal fatto che le associazioni sindacali degli artisti scarsamente rappresentative sono spesso mosse da interessi particolari. E si noti che sono tutte a carattere nazionale, anche se hanno soltanto dieci membri. È un dato di fatto incontestabile ed è per questo che noi avevamo proposto la creazione di un albo nazionale in cui ognuno poteva scegliere i propri rappresentanti in modo da avere una garanzia, anche se non assoluta, di competenza, di valore, di fama. Ma questo lo dico perchè è utile che sia detto e non perchè comporti un diverso atteggiamento da parte mia.

Altro esempio di soluzione insoddisfacente è quello concernente la nomina del Presidente, che viene fatta su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, essendo in una rosa di nomi indicati dal sindaco il quale, nella sua qualità di vice presidente, può benissimo non essere competente in queste materie ed è probabile che sia un politico. Invece la rosa dei nomi potrebbe essere proposta da altri enti più qualificati, magari con il controllo e l'approvazione del sindaco di Venezia: potrebbero essere interpellati, ad esempio, visto che non c'è ancora l'assessore comunale della cultura (che noi abbiamo proposto) le accademie, il Consiglio superiore ed anche i sindacati.

P R E S I D E N T E . Si dice però che il presidente deve essere di fama internazionale.

L E V I . Questa è una cosa buona.

Vi sono anche altri dubbi, su cui adesso non mi voglio soffermare.

Tuttavia, mentre da un punto di vista assoluto ritengo che il disegno di legge non corrisponda a quelle che dovrebbero essere le funzioni dell'Ente nel piano che avevamo elaborato e che dava alla Biennale di Venezia — come supremo regolatore di tutte le attività artistiche — la preminenza in questo campo, nella situazione attuale ritengo che il provvedimento possa essere approvato, perchè risolve, almeno in parte, un vecchio problema.

G I A N Q U I N T O . Voglio dire, poiche il tempo stringe, che, per quanto attiene alla discussione generale, richiamo le dichiarazioni fatte in sede di esame del disegno di legge in sede referente il 14 febbraio scorso, che sono molto ben riassunte nel comunicato di quella seduta apparso nel bollettino delle Commissioni. Mi riservo però di intervenire sugli articoli: sin d'ora annuncio che non sono d'accordo, infatti, sull'emendamento proposto dal Governo.

M O N E T I . Il mio intervento mira soltanto ad avere alcuni chiarimenti in base ai quali io potrò decidere anche come comportarmi riguardo all'articolo 39.

G I A N Q U I N T O . Se si mette in discussione l'articolo 39, fin da questo momento avverto che ci riserviamo di richiedere la rimessione all'Assemblea.

M O N E T I . Signor Presidente, il mio intervento non vuole essere affatto tendenzioso, come forse sospetta l'amico Gianquinto. Intervengo perchè, non conoscendo il modo di funzionare della Biennale di Venezia, (anche perchè sono estraneo al mondo dell'arte), voglio rivolgere alcune domande, in modo che, sapute certe cose, può darsi che risultino non fondate le preoccupazioni che mi vengono dalla lettura dell'articolo 39, il quale, isolatamente considerato, sembra stabilisca una specie di diritto di asilo di carattere medievale per certe opere che pubblicamente non sarebbero ammesse.

L'articolo 3 recita: « La Biennale può bandire concorsi e assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

« L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo artico-

lo 20 ». Io volevo sapere se le opere vengono ammesse solo perchè sono state presentate o se vengono prima esaminate e quindi ammesse solo se risultano di un determinato valore.

Ciò che mi lascia perplesso, nell'articolo 39, è il fatto che la visione, per esempio, di un film non sia ristretta a una giuria di esperti, ma sia una proiezione pubblica dalla quale verranno esclusi, sempre secondo l'articolo, solo coloro che non hanno superato il 18° anno di età. Questa è una contraddizione nel senso che alcuni film, che pure potrebbero essere in seguito proibiti dalla censura perchè ritenuti offensivi del costume e della morale, possono in quella sede essere dati in visione al pubblico, con una specie di diritto di asilo per ciò che si ritiene in sè e per sè offensivo del pubblico costume. È come se ci fosse un giudizio di pubblica moralità valido per l'Italia ma non per una certa città: ciò mi lascia alquanto perplesso.

Z A C C A R I . Volevo molto brevemente dichiarare di essere d'accordo con quanto ha detto il relatore su questo disegno di legge e di essere d'accordo anche sull'urgenza assoluta che venga approvato. Dato che sono stati predisposti alcuni emendamenti, mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Commissione, del relatore e del Governo una richiesta che mi sembra quanto mai giustificata ed è quella dell'Accademia nazionale di San Luca, la quale aspirerebbe ad avere un rappresentante nel Consiglio direttivo stabilito dall'articolo 10. Ora, l'inserimento di un rappresentante designato dalla Accademia di San Luca mi sembra possa essere un fatto che caratterizzerebbe in termini altamente artistici questo Consiglio direttivo. Mi sembra che in questo modo si possa effettivamente dare una giusta soddisfazione a questa Accademia che, unica in Italia, si interessa di arti figurative, con una tradizione antica e ricca di gloria, da nessuno contestata e da tutti riconosciuta. Grazie all'integrazione che ora prospetto, inoltre, si creerebbe un collegamento fra l'istituto romano e l'ente veneziano, che nobiliterebbe quest'ultimo e caratterizzerebbe il provvedimento stesso in modo significativo.

L E V I . Ritengo che l'articolo 39 costituisca una norma saliente dello statuto e che ad esso non si possa rinunciare.

Per precisare di che genere di proiezione si tratta, rilevo in primo luogo che, al di là del fatto se sia pubblica o privata, essa è unica. Inoltre si deve tenere conto del fatto che i film sono presentati ad un pubblico particolare che è quello dei critici e dei competenti che affluiscono a Venezia per il *festival*. Quindi è in gran parte un pubblico già scelto e specializzato, fatto di uomini di cinematografo e di critici: non è il grande pubblico. Il fatto che l'opera sia presentata, poi, non dà diritto di proiezione in tutto il resto dell'Italia e quindi una qualunque limitazione credo che sarebbe rovinosa per la funzione propria del *festival*.

G R A N A T A . Tanto pregiudizievole che ci costringerebbe a modificare il nostro atteggiamento.

L E V I . Sì, ma per tranquillizzare i timori di carattere morale voglio dire che è un pericolo che non accetto non solo da questo punto di vista (perchè io abolirei la censura di qualsiasi tipo) ma anche in una concezione più ristretta, visto che si tratta di una proiezione dedicata ad un pubblico specializzato.

Quanto alle accademie, devo dire che sarei favorevole all'emendamento ed anzi non mi limiterei ad esso se la Commissione ritenesse effettivamente di introdurre una modifica.

Sarei favorevole all'Accademia di San Luca che, pur non mancando di limiti, ha tuttavia una grande tradizione e rappresenta la più importante, anzi l'unica, raccolta di pittori di fama internazionale. Quindi è, forse, la più competente, nel settore, per esprimere un rappresentante. Se quindi si ritiene possibile presentare emendamenti in questo scorcio di legislatura mi associo; se invece si ritiene di non doverne presentare rinuncio a queste mie richieste.

G I A N Q U I N T O . Nel mio intervento avevo già criticato alcuni aspetti dell'articolo 10: soprattutto, avevo detto che esso non garantisce la rappresentanza delle minoranze. Avevo però rinunciato a presentare emendamenti soltanto per sveltire l'*iter*. Quindi, se saranno presentati emendamenti anche all'articolo 10, anch'io ne proporrò alcuni, per aumentare il numero dei rappresentanti del Consiglio comunale di Venezia da due a tre, onde assicurare anche la rappresentanza delle minoranze.

P R E S I D E N T E . Così lei cambia il suo parere.

G I A N Q U I N T O . No, io cambio il comportamento in ragione dell'atteggiamento degli altri.

P R E S I D E N T E . Sarebbe stato più opportuno che lei avesse detto qualche cosa, come ha fatto il senatore Levi, per dissipare le preoccupazioni che sono state affacciate. E invece, senza entrare nel merito, lei fa una specie di minaccia.

G R A N A T A . Non è una minaccia, ma una conseguenza di quanto è stato detto da altri.

P R E S I D E N T E . Senza discutere se la posizione del collega è opportuna o no?

G I A N Q U I N T O . Dato che stiamo discutendo questo importantissimo disegno di legge in condizioni tutte particolari, sotto l'assillo del tempo, della stanchezza, noi avevamo rinunciato a presentare emendamenti. Se però altri ne preannunciano, anche io annuncio che presento emendamenti.

L I M O N I , *relatore*. Io vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su un impegno, non esplicito ma tacito, che sembrava esservi in questa Commissione, e cioè che solo su due emendamenti, quello proposto dal Governo e quello del relatore, si sarebbe discusso. È vero che il testo presenta (ed è stato detto da più parti e lo ripeto anch'io) dei lati carenti che meriterebbero di essere emendati, ma abbiamo anche convenuto che se così facessimo la legge non sarebbe varata. Perciò io pregherei i colleghi di rinviare ad altro momento le legittime variazioni desiderate.

Per quanto concerne poi l'articolo 39, pur condividendo le sue preoccupazioni e talune valutazioni da lui date, pregherei il collega Moneti di non insistere nel voler presentare emendamenti. Mi permetto in questa circostanza di dire al collega Levi, che riterrebbe opportuno proiettare tutto, che io non sono del medesimo parere.

Molto spesso accade infatti che gli artisti vengano esaltati in base non alle loro capacità artistiche, ma a ragioni politiche. Sia ben chiaro però che ciò che adesso dico è ben lungi da qualsiasi minaccia di rimessione del disegno di legge in Aula e neanche è foriero di emendamenti: a questo proposito, anzi, vorrei pregare, ancora, i miei colleghi di astenersi dal presentarne. Ciò non toglie che sull'articolo 39 noi abbiamo qualche scrupolo, che viene eliminato dal fatto che una certa garanzia è offerta dal divieto di assistere alle proiezioni stabilito per i minori di diciotto anni.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare una breve dichiarazione a proposito della presentazione di emendamenti. Ho già ricordato il lungo lavoro che si è svolto nell'altro ramo del Parlamento per addivenire a un accordo: se mi dovessi oggi trovare di fronte ad emendamenti all'infuori di quello già proposto da me, sarei costretto a patrocinare altri emendamenti ancora, suggeriti da talune branche dell'Amministrazione, sui quali mi ero riservato il giudizio. Ma temo che, su questa strada, si corra il rischio di far cadere questo disegno di legge, che è costato due o tre anni di fatica.

Io vorrei pregare vivamente i colleghi che veramente vogliono varare questo disegno di legge, che fa onore al Parlamento proprio perchè riassume molti anni di discussione e di tormento, di passare sopra qualche punto un po' controverso, anche se natural-

mente ciascuno vorrebbe che il testo fosse redatto secondo le proprie idee.

Le firme dei presentatori, che sono leggibili sul testo del disegno di legge, danno una certa garanzia, dal momento che sono quelle di gran parte della maggioranza della Camera, a cui poi si sono aggiunte le opposizioni di sinistra, che sono state molto fervorose e molto zelanti nell'aderire a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, numero 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente autonomo la Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;

f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;

g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

(È approvato).

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20.

(È approvato).

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere *e*) e *g*), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili

di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

(È approvato).

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

(È approvato).

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;

c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

(È approvato).

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

Art. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente, ed il Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Sindaco di Venezia.

Il Presidente eletto dovrà assumere la residenza a Venezia.

(È approvato).

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

(È approvato).

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Presidente dell'Ente;

b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;

c) il Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;

d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

f) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;

g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;

h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

i) un membro designato dall'ente Regione;

l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti in terne proposte:

1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche.

Le designazioni del Sindaco per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai nn. 1) e 2) della lettera *l*) devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

(È approvato).

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;

b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;

c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

l) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20;

m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

(È approvato).

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza, nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

(È approvato).

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

(È approvato).

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consutivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla genstione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

(È approvato).

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un Capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e per la discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 42.

(È approvato).

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza motivata dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

(È approvato).

Art. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

(È approvato).

Art. 18.

I quattro Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o attività professionale privata.

(È approvato).

Art. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Propongono al Consiglio direttivo i nomi dei membri delle Commissioni dei rispettivi settori, di cui fanno parte di diritto, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente ed al Segretario generale sui compiti loro affidati.

(È approvato).

Art. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 7 membri esperti nelle relative materie ed ha compiti di proposta e di consulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il Direttore del settore nella loro realizzazione.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Direttore.

La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno. I loro membri possono essere riconfermati.

(È approvato).

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

La nomina viene effettuata, su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

(È approvato).

Art. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

(È approvato).

Art. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano

devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

(È approvato).

Art. 24.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore e una fototeca, una cineteca e una discoteca dirette da altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato.

(È approvato).

Art. 25.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

(È approvato).

Art. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio e non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro, se non previa deliberazione del Consiglio direttivo.

(È approvato).

Art. 27.

Gli avanzi di gestion, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

(È approvato).

Art. 28.

La vigilanza nei confronti dell'Ente per il controllo sulla legittimità degli atti, nella osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo.

Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre. Trascorso tale termine il bilancio si intende approvato.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa se non in seguito ad apposita deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Su questo articolo da parte del Governo si propone un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, la frase: « Trascorso tale termine il bilancio si intende approvato ».

G I A N Q U I N T O . Il Gruppo comunista ha già annunciato la sua ferma opposizione all'emendamento soppressivo presentato dal Governo. Mi permetta, signor Presidente, di esprimere la meraviglia ed il rammarico del Gruppo comunista nel constatare che il Governo ha capovolto le posizioni precedentemente assunte sulla questione. La parte del comma che oggi si propone di sopprimere era stata approvata alla Camera anche dal Governo e, per quello che mi risulta, non era sorta alcuna discussione sull'argomento.

In verità, nel corso della discussione generale in sede referente, io mi preoccupavo di stabilire che il controllo di cui si tratta è di legittimità e non di merito, e ciò in quanto la formulazione adottata poteva far pensare invece ad un controllo di merito e non di legittimità.

Si stabilisce infatti che il Consiglio direttivo della Biennale delibera il suo bilancio, ma esso deve essere poi approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con determinati Ministeri.

Ora il concetto di approvazione implica già un controllo di merito, mentre il controllo di legittimità si esprime con l'apposizione di un visto. Ed è consuetudine, onorevole Sottosegretario, che gli atti sottoposti al controllo di legittimità, qualora non siano impugnati entro un termine stabilito, si intendano approvati. Così avviene nell'attività dei Comuni e delle Provincie, dove le delibere sottoposte al controllo di legittimità vengono inviate in prefettura e, se entro un certo numero di giorni non sono impugnate dagli organi di vigilanza, si intende che siano conformi alla legge.

Le mie perplessità sulla formulazione dell'articolo 29 erano state fugate, in sede referente, dalle dichiarazioni del sottosegretario Caleffi, il quale aveva detto: si tratta solo di un controllo di legittimità, tanto è vero che l'articolo 29 si richiama all'articolo 28. Ora, che cosa rappresenta la soppressione della seconda parte del terzo comma dell'articolo 29? A nostro avviso, rappresenta una lesione dell'autonomia dell'Ente, nel senso che l'*iter* dell'approvazione del bilancio è affidato alla discrezionalità della Presidenza del Consiglio, in quanto la Presidenza del Consiglio può sospendere l'approvazione del bilancio senza limitazione di tempo. E ciò è grave anche sotto il profilo del solo controllo di legittimità! L'emendamento non ha nessuna ragione di essere. Tra l'altro, noi abbiamo approvato l'articolo 14 che disciplina la composizione e le funzioni del Collegio dei sindaci. Stabilisce l'articolo che il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di cinque membri effettivi così designati: uno, con funzioni di Presidente, dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro del bilancio (quindi i Ministeri finanziari sono direttamente rappresentati in seno al Collegio); uno dal Ministro della pubblica istruzione; uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo. « Il Collegio (è detto nello stesso articolo) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese », eccetera. Quindi, il bilancio preventivo è sottoposto al controllo del Collegio dei sindaci.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È un controllo contabile.

G I A N Q U I N T O . Prima di essere deliberato, il bilancio è sottoposto al controllo del Collegio dei sindaci: una garanzia più che ampia della sua corrispondenza alla legge, tanto più, poi, che i membri del Collegio hanno l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio direttivo. Quindi c'è un controllo costante del Collegio dei sindaci su tutti gli atti, su tutta l'attività del Consiglio direttivo della Biennale.

Noi non vediamo — ripeto — una ragione seria che giustifichi l'emendamento proposto dal Governo, tanto più che esso (come già lamentato) rappresenta un vero e proprio voltafaccia (mi si perdoni l'espressione) rispetto all'atteggiamento assunto dal Governo alla Camera. Si tratta — lo ribadisco — di un emendamento che tende a sopprimere o a menomare l'autonomia dell'Ente. Per queste ragioni noi voteremo contro.

P R E S I D E N T E . Il parere della Commissione finanze era conforme alla preoccupazione del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 29 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 30.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

(È approvato).

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, numero 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

(È approvato).

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 33.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Su questo articolo era stato suggerito un emendamento, che teneva conto del parere della Commissione finanze e tesoro. Rinuncio peraltro a presentarlo, con l'auspicio che non se ne presentino altri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

(È approvato).

Art. 35.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

Art. 36.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

(È approvato).

Art. 37.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

(È approvato).

Art. 38.

Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1° gennaio 1968.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche su questo articolo ci sarebbe un emendamento richiesto dal Ministero delle finanze. Lascio giudicare alla Commissione se sia opportuno o no accettarlo.

La data del 1° gennaio 1968, secondo il Ministero delle finanze, dovrebbe essere sostituita con la data 1° gennaio 1963, perchè, onde evitare controversie di natura fiscale, è necessario dare al provvedimento efficacia retroattiva.

L I M O N I , *relatore.* Mi rimetto al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire le parole: « 1° gennaio 1968 », con le altre: « 1° gennaio 1963 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 39.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di anni 18.

(È approvato).

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 41.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

Art. 42.

Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, numero 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Direttore amministrativo, dei Conservatori e del Capo dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui al presente articolo.

All'articolo 42 è stato presentato dal senatore Limoni un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« Nella prima attuazione del presente statuto, e non oltre il quarto mese dall'entrata in vigore del Regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio dall'anno 1966 viene inquadrato nei posti previsti dalla tabella annessa al Regolamento stesso, prescindendo dai requisiti dell'età e del titolo di studio. Al personale non di ruolo è riconosciuta la parte di anzianità pre-ruolo che le vigenti leggi riconoscono all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato ».

L I M O N I , *relatore.* Sull'opportunità di questo emendamento mi sono già intrattenuto durante la discussione in sede referente e, a più riprese, anche durante la discussione in sede deliberante. Già alla Camera dei deputati, nell'approvare il provvedimento, era stata portata l'attenzione su questo fatto.

L'Ente non nasce oggi, nacque sul finire del secolo scorso ed il suo ordinamento fu riconosciuto dallo Stato, che ha approvato una serie di statuti, in tempi successivi. Il personale ora in servizio è stato assunto in parte attraverso regolare concorso, in parte per chiamata. Cosa succederebbe ora se approvassimo l'articolo così come suona al comma quarto?

Succederebbe che il personale che attualmente è alle dipendenze della Biennale dovrebbe essere sottoposto all'esame. La maggior parte di questo personale fu assunto in base a necessità concrete: senza stabilire l'obbligo di un determinato titolo di studio o certi limiti di età, si guardò piuttosto alla capacità, alla competenza di questo personale e non v'è dubbio che da parte di tutte le forze politiche — e anche a Venezia da parte dei consiglieri comunali — è stato riconosciuto che questo personale ha ben meritato dell'Ente e che se oggi l'Ente è quello che è, ciò si deve anche all'opera fattiva dei suoi dipendenti.

La nostra preoccupazione, che è trasfusa in questo emendamento, è di non lasciare questo personale alla mercè del futuro Consiglio direttivo. Una volta data al futuro Consiglio direttivo la facoltà di indire i concorsi e di fare dei concorsi nazionali, potrebbero presentarsi a questi concorsi candidati aventi requisiti di età e titoli di studio che questo personale non ha, per cui esso verrebbe *a priori* estromesso.

Un esame è sempre un esame: a parte la difficoltà dei limiti di età, questo personale non può avere la certezza di rimanere ai propri posti. Nè mi si dica che un ordine del giorno può bastare a tranquillizzarci. Vogliamo veramente che questo personale sia garantito nei suoi diritti? E allora, quale forma più sicura che stabilirlo nella legge, il che ci cautela anche di fronte ad un possibile capriccio del futuro Consiglio direttivo che (in ipotesi) potrebbe anche cercare di estromettere qualcuno, ledendo così diritti che si sono consolidati con prestazioni durante alcuni decenni? La verità è che ci troviamo di fronte a dei funzionari con trenta o trentotto anni di servizio. È vero, ci sono anche quelli che sono stati assunti ieri, ma ecco perchè abbiamo stabilito che devono essere in servizio almeno da un anno. Questo per evitare che si vada a sanzionare qualche sotterfugio fatto all'ultimo momento per mettere tutti fuori ruolo e far beneficiare altro personale, anche ultimo arrivato. Mi pare però che non potremmo in nessun modo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà e non accettare la norma da me proposta attraverso quell'emendamento all'articolo 42, perchè altrimenti ci assumeremmo una ben grave responsabilità: quella di trascurare le benemerenze di questo personale, i cui diritti, acquisiti attraverso le prestazioni, in nessun modo devono essere frustrati, oppure lasciati alla sorte o alla volontà altrui, quando noi legislatori abbiamo in questa circostanza la possibilità di fare giustizia.

GIANQUINTO. Avevo già sollevato questa questione (e presentato già un primo schema di emendamento) in sede referente. Subito dopo questo problema è stato esaminato e discusso dal Consiglio comunale di Venezia, il quale unanimemente, con un ordine del giorno, ha chiesto che la Commissione accolga l'emendamento formulato testè dal collega Limoni, cui aderisco anche a nome dei colleghi del mio Gruppo. Dicevo allora che forse si poteva rimediare con un ordine del giorno, ma questo argomento è venuto meno una volta che il disegno di legge deve ritornare alla Camera. Ecco perchè, signor Presidente, sempre per la sollecitudine dell'ora che incalza, non aggiungo altre ragioni a quelle già compiutamente espresse dal relatore e dichiaro che noi voteremo per l'accoglimento di questo emendamento, sperando che la Commissione si uniformi alla richiesta del collega Limoni.

FERRONI. Sotto il profilo umano e sociale non posso non essere d'accordo con questo emendamento: lo dichiaro anche a nome del mio Gruppo politico. La sola preoccupazione (e qui dovrebbe rispondere il Governo) è che si introduca un elemento per cui alla Camera il disegno di legge possa non essere approvato. Tale preoccupazione io mi permetto di avanzare perchè, se grave sarebbe la responsabilità di nuocere a quel personale (e in ogni caso altre soluzioni sono sempre possibili anche dopo l'approvazione dell'articolo 42 nel suo attuale testo, con provvedimenti successivi ai quali noi non potremmo sottrarci), più grave ancora sarebbe che dopo tanti anni di lotte per ottenere una legge, questa poi non passasse.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei dire prima di tutto che l'argomento è molto imbarazzante. Siamo un po' tutti allo stesso modo preoccupati per la sorte del personale della Biennale di Venezia. Sono lavoratori che assolvono il proprio mandato, e che continueranno ad assolverlo anche secondo il principio fondamentale del pieno rispetto dei diritti acquisiti. Ma non possiamo, nel momento preciso in cui si afferma solennemente la necessità dell'autonomia dell'ente, andare ad ipotecare quella che sarà la sua piena disponibilità riguardo al personale, i cui diritti, ripeto, sono da giudicarsi acquisiti.

Quindi, ripeto, per principio, io devo essere contrario all'emendamento, anche perchè temo che alla Camera poi troveremo un'altra opposizione, visto quanto si è verificato in quella sede a proposito di un simile emendamento proposto dall'onorevole Gagliardi. Se mai io suggerirei, per non ipotecare la libertà decisionale dell'Ente (il che significherebbe cadere nell'assoluta anarchia legislativa e normativa) un emendamento aggiunti-

vo al primo comma dell'articolo 42 che dicesse: « salve le posizioni economiche e di carriera del personale attualmente in servizio in ruolo ». Non mi assumo però responsabilità circa ciò che può accadere alla Camera.

G I A N Q U I N T O . Un tale emendamento non è sufficiente e non si può accettare.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Allora non solo devo fare qualche riserva per quanto riguarda la sorte del disegno di legge, ma devo fare anche delle riserve soprattutto per quanto riguarda il personale avventizio, in ordine al quale, in questo modo, finiremmo per imporre una certa linea di condotta ad un ente del quale proclamiamo a gran voce l'autonomia. Questo non è ammissibile. Avevo suggerito nella precedente riunione della Commissione di votare un ordine del giorno. Qualcuno ha detto qui, stamane, a proposito di altri argomenti, che gli ordini del giorno non contano niente. Io però non sono di questo avviso, tanto più che qui si tratta di un impegno che deve essere preso non dal Governo ma dall'amministrazione dell'ente.

G I A N Q U I N T O . Gli ordini del giorno sono una menzogna convenzionale. L'unico argomento valido è l'emendamento.

L I M O N I , *relatore.* Onorevole Sottosegretario, le vorrei far notare che anche in questo modo andremmo a sminuire la tanto proclamata e sostenuta indipendenza dell'ente!

Ora, lo statuto in esame che deve assicurare all'Ente la più ampia autonomia, deve anche stabilire le norme sull'assunzione, il trattamento economico di quiescenza e di attività, le attribuzioni, la consistenza del personale in ruolo ed il trattamento economico del personale avventizio. Noi tutti per esperienza sappiamo che molto spesso nelle amministrazioni vengono confermati impiegati assunti in via eccezionale, mediante atti propri dell'amministrazione; noi per questo motivo non abbiamo stabilito ruoli speciali transitori, per far sì che quel personale che è stato assunto in condizioni veramente eccezionali, da un ente che vive senza avere un certificato di nascita, sotto la responsabilità di persone illustri, fossero assorbite nell'organico. Ora a me pare che una disposizione che dica che nella sua prima applicazione devono essere fatti salvi i diritti di queste persone, rientri nella perfetta normalità, e non violi minimamente l'autonomia di questo ente.

Una seconda osservazione devo fare, inoltre: lei, onorevole Sottosegretario, dice che si deve assicurare la salvaguardia dei diritti acquisiti limitatamente al personale di ruolo; a questo proposito io vorrei farle notare che su 32 impiegati, ve ne sono 14 di ruolo, mentre gli altri, che pure non svolgono mansioni saltuarie, non godono di nessuna tutela. Tra queste ultime persone ve ne sono alcune che hanno prestato servizio quindici anni, ed è per queste che io mi batto, non per coloro che sono giovani e che lavorano da poco.

Per questi motivi, mi dispiace di dover insistere perchè si approvi questo emendamento e non quello del Sottosegretario, al quale sono decisamente contrario.

G I A N Q U I N T O . A proposito di questo personale che lavora da molti anni nell'ente, senza avere acquisito alcun diritto, vorrei fare presente che vi sono anche dipendenti che ormai hanno superato il limite di età per l'ammissione ai concorsi e che quindi si troverebbero in mezzo alla strada. Mi sembra chiaro perciò che senza questo emendamento la Biennale, contro la sua stessa volontà, si troverebbe costretta a mandare via quei suoi dipendenti che hanno superato il limite di età anche per partecipare ad altri concorsi.

L I M O N I , *relatore.* Da principio non ero favorevole a questo emendamento, ma dopo averci pensato bene, mi sono persuaso

della sua assoluta necessità; è per questo che invito la Commissione ad accettarlo.

D O N A T I . Sono d'accordo, però credo che sia necessario modificare quella parte che riguarda la data utile per l'assunzione; inoltre si dovrebbe specificare che questo servizio deve essere continuativo, perchè altrimenti chiunque sia stato in servizio nel 1966, potrebbe chiedere l'applicazione della norma al proprio caso. Ripeto poi che si dovrebbe fissare una data precisa per l'inizio del rapporto di lavoro, in quanto la dizione: « nel 1966 », mi pare troppo generica.

L I M O N I , *relatore.* Sono d'accordo che bisogna specificare che il servizio sia continuativo; per quanto riguarda il *dies a quo,* si potrebbe dire: « almeno dal 1966 ».

D O N A T I . A me sembra una dizione generica anche questa.

G I A N Q U I N T O . Io proporrei la dizione: « personale assunto anteriormente al primo gennaio 1967 ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, sembra opportuno, giunti a questo punto, consentire al proponente, con l'ausilio di quanti vorranno assisterlo, di elaborare in sede separata un nuovo testo dell'emendamento, tecnicamente più valido e che tenga conto dei suggerimenti emersi nel corso della discussione.

Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20*).

P R E S I D E N T E . Il relatore Limoni ha portato a termine il suo lavoro e propone di sostituire i commi quarto e quinto dell'articolo 42 con i seguenti:

« Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967, viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al Regolamento stesso.

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano i benefici previsti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ».

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento proposto non è assolutamente accettabile dal Governo per le ragioni già esposte e soprattutto perchè il rappresentante del Governo è personalmente convinto che accettare l'emendamento significherebbe bloccare la legge.

Si era d'accordo che non si sarebbe apportato alcun emendamento: infatti, alla mia proposta di presentare un ordine del giorno che rinviasse al regolamento e al Consiglio direttivo le questioni attinenti al personale, da parte dello stesso senatore Gianquinto si era dimostrata un'aperta disponibilità. Del resto ho già esposto alla Commissione quali sono gli intendimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dichiaro comunque che non posso assumermi alcuna responsabilità per l'approvazione di questo emendamento.

Non si deve tuttavia ritenere che qui ci siano dei caldi sostenitori dei diritti del personale e dei più tiepidi sostenitori degli stessi.

P R E S I D E N T E . Sostanzialmente siamo tutti d'accordo nel voler tutelare questi diritti.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento creerebbe delle complicazioni delle quali non posso prevedere le conseguenze.

P R E S I D E N T E . Quali possono essere le conseguenze?

S T I R A T I . Un precedente pericoloso.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per di più si tratta di personale alle dipendenze di un ente autonomo, sia pure sottoposto a controllo, e noi da venti anni proclamiamo la necessità della sua piena autonomia.

Ripeto l'impossibilità da parte mia di accettare l'emendamento e ripeto che declino ogni responsabilità.

S T I R A T I . Su questo emendamento la nostra parte si astiene, perchè da un lato noi non possiamo non essere sensibili alle richieste di questi lavoratori, ma dall'altro non possiamo essere insensibili alle ferme e risolute dichiarazioni del Governo che vede in pericolo il disegno di legge. Noi non ci auguriamo il suo affossamento e temiamo che l'altro ramo del Parlamento rifiuti il suo voto favorevole a causa dell'emendamento che mi pare si intenda approvare.

L E V I . Effettivamente, prima di approvare il testo proposto dal relatore, si dovrebbero brevemente riesaminare le varie posizioni in cui si trova il personale.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei commi quarto e quinto dell'articolo 42:

« Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967, viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al Regolamento stesso.

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano i benefici previsti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 ».

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 42 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 43.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* il Sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 10.

(È approvato).

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.

(È approvato).

G I A N Q U I N T O . Nel dare il nostro voto favorevole al disegno di legge, voglio ribadire la nostra opposizione alla soppressione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 29.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,10.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari